Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento fornisce informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento assicurativo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto: Helvetia MultiPIR.IT (Tariffa 1366)

Nome ideatore del PRIIP: Helvetia Vita S.p.A., facente parte del Gruppo Helvetia Italia

Sito web dell'ideatore di PRIIP: www.helvetia.it

Numero di telefono: per maggiori informazioni chiamare lo 02.5351.1 (dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 18.00 ed il venerdì dalle 9.00 alle 13.00).

Data di realizzazione: 01/06/2023

Consob è responsabile della vigilanza di Helvetia Vita S.p.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?

Tipo: prodotto d'investimento assicurativo di tipo multiramo a premio unico e con possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi.

Termine: il prodotto è a vita intera pertanto la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato. La Compagnia non è autorizzata ad estinguere unilateralmente il contratto. Il prodotto si estingue in caso di recesso, riscatto anticipato e decesso dell'Assicurato.

Obiettivi: Helvetia MultiPIR.IT è un'assicurazione sulla vita che grazie alla sua struttura multiramo rende disponibili contemporaneamente una linea di investimento di tipo Unit-Linked, che consente di investire il 70% dei premi nel Fondo PIR ITALIA (Componente Unit-Linked), e una linea di investimento di tipo rivalutabile, che consente di investire la rimanente parte (il 30%) nella Gestione Separata Remunera più (Componente Gestione Separata). La Società ha individuato per il Fondo Interno un parametro di riferimento (benchmark) con il quale confrontare il rispettivo rendimento. L'obiettivo dell'investimento è quello di costituire un piano di risparmio a lungo termine (PIR) ai sensi della Legge di Stabilità 2017, come modificata ed integrata dalla Legge di Stabilità 2020 e dalla Legge di Stabilità 2022 e s.m.i..

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: pubblico di investitori persone fisiche non esercenti attività d'impresa e residenti nel territorio dello Stato italiano con conoscenza ed esperienza almeno di base dei principali strumenti finanziari e dei prodotti assicurativi, che persegua un obiettivo di costruire un PIR e di ottenere almeno una moderata crescita del capitale – in ragione della ripartizione dell'investimento tra una gestione separata ed un Fondo interno a componente prevalentemente azionaria – in un orizzonte temporale di 10 anni, caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno media.

Investitori al dettaglio cui non si intende commercializzare il prodotto: investitore che intenda riscattare il contratto entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione.

Prestazioni assicurative: in caso di decesso dell'Assicurato il contratto prevede il riconoscimento di un importo pari alla somma del Capitale della Componente Unit-Linked e della Componente Gestione Separata, quali calcolati in base alla data dell'evento e della richiesta pervenuta in Società. Il capitale della Componente Unit-Linked viene maggiorato di una percentuale dello stesso, dal 25,00% allo 0,50%, identificata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso. Il premio per il rischio biometrico è finanziato mediante l'impiego di una quota parte dell'importo complessivo della commissione di gestione del Fondo Interno. L'impatto del premio per il rischio biometrico sul rendimento dell'investimento è pari allo 0,05% su base 10 anni.

Trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può esercitare il diritto di riscatto (totale o parziale). Si rimanda alla sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?" per ulteriori dettagli.

Il valore delle suddette prestazioni è riportato nella sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?". Le prestazioni sono riconosciute a fronte del versamento di un premio unico di importo prescelto dal Contraente che in ogni caso deve essere almeno pari a 5.000 Euro. Sono ammessi premi aggiuntivi di importo minimo pari 1.000 Euro. In ciascun anno solare il cumulo dei premi (unico e aggiuntivi) non può essere superiore a 40.000 Euro ed in ogni caso sul contratto non è possibile versare più di 200.000 Euro.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso — Rischio più alto

1	2	3	**4**	5	6	7

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni. Il rischio effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. Può non essere possibile disinvestire anticipatamente. Potrebbe essere necessario sostenere notevoli costi supplementari per disinvestire anticipatamente.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la

Helvetia Vita S.p.A.
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 – Fax 02 537289
PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it – www.helvetia.it

Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Capitale Sociale € 47.594.000 i.v. – Società con Socio Unico
N° iscrizione Reg. Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 – R.E.A. n° 1882793
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)
Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n° 1.00142 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n° d'ordine 031

probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde al livello di rischio medio.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Helvetia Vita S.p.A. di pagarvi quanto dovuto.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Con riferimento al Capitale della Componente Unit-Linked non è prevista alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Avete diritto alla restituzione di almeno il 100% del vostro capitale investito nella Componente Gestione Separata in caso di decesso dell'Assicurato ed in caso di riscatto a partire dal 5^ anniversario della data di decorrenza. Qualsiasi importo superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti.
Il prodotto prevede penali di uscita anticipata, le cui condizioni sono riportate nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?”.

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 15 anni. Con riferimento alla parte investita in Gestione Separata gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni Esempio di investimento: € 10.000 Premio assicurativo € 0		In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni	In caso di disinvestimento dopo 10 anni
Scenari di sopravvivenza				
Minimo	Con riferimento alla Componente Gestione Separata in caso di riscatto richiesto a partire dal 5° anniversario della data di decorrenza è garantito un importo pari a 2.980 Euro.			
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 5.090	€ 4.630	€ 3.770
	Rendimento medio per ciascun anno	-49,06%	-14,27%	-9,29%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 7.750	€ 7.630	€ 9.140
	Rendimento medio per ciascun anno	-22,47%	-5,27%	-0,89%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.910	€ 10.670	€ 11.260
	Rendimento medio per ciascun anno	-0,89%	1,30%	1,19%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 12.480	€ 14.010	€ 15.260
	Rendimento medio per ciascun anno	24,78%	6,98%	4,31%
Scenario in caso di decesso				
Evento assicurato	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi	€ 10.760	€ 11.430	€ 11.460

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Gli scenari di performance sono il risultato di una media ponderata delle simulazioni di rendimento delle singole componenti del prodotto (Gestione Separata e Fondo Interno) ed il calcolo considera sia le caratteristiche del prodotto sia la componente garantita.
Questo prodotto non è facilmente liquidabile. In caso di uscita da un investimento prima del periodo di detenzione raccomandato non vi è alcuna garanzia e potrebbe essere necessario sostenere costi supplementari.
Con riferimento al Capitale della Componente Unit-Linked non è prevista alcuna garanzia di rendimento. Avete invece diritto alla restituzione di almeno il 100% del vostro capitale investito nella Componente Gestione Separata in caso di decesso dell'Assicurato ed in caso di riscatto a partire dal 5^ anniversario della data di decorrenza.

Cosa accade se Helvetia Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

In caso di insolvenza di Helvetia Vita S.p.A. gli attivi detenuti a copertura degli impegni derivanti dalla sottoscrizione del contratto saranno utilizzati per soddisfare – con priorità rispetto a tutti gli altri creditori della Società – i crediti derivanti dal contratto stesso, al netto delle spese necessarie alla procedura di liquidazione. Non essendo previsto alcuno schema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte eventuali perdite, è comunque possibile che, in conseguenza dell'insolvenza di Helvetia Vita S.p.A., gli aventi diritto possano perdere anche la totalità del valore dell'investimento.

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato e 10.000 Euro di investimento.

	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni	In caso di disinvestimento dopo 10 anni
Costi totali	€ 377	€ 978	€ 1.964
Incidenza annuale dei costi (*)	3,8%	1,9% ogni anno	1,9% ogni anno

Helvetia Vita S.p.A.
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Imp. Autor. all’eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,1% prima dei costi e al 1,2% al netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo vi verrà comunicato in seguito.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 10 anni
Costi di ingresso	**Diritto Fisso:** 25 Euro prelevati direttamente dal premio pagato. **Caricamento:** 0,50% del premio pagato al netto del diritto fisso. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. Sono compresi i costi di distribuzione del prodotto. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.	0,1%
Costi di uscita	**Penali riscatto**: da 1,25% a 0,50% del valore di riscatto. I costi di uscita sono indicati come N/A nella colonna successiva in quanto non si applicano se il prodotto è conservato fino al periodo di detenzione raccomandato.	NA
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Rendimento annuo trattenuto in percentuale dal rendimento lordo realizzato dalla gestione separata Remunera più. Commissione annua di gestione prelevata in percentuale del patrimonio complessivo lordo del Fondo Interno.	1,8%
Costi di transazione	Percentuale del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato rappresenta la durata selezionata dalla Società coerentemente con quanto previsto dalla normativa di riferimento ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali ottenibili a fronte della sottoscrizione del prodotto. Il valore di riscatto è dato dalla somma del Capitale della Componente Unit-Linked, pari al controvalore in Euro delle quote del Fondo Interno assegnate al contratto e del Capitale della Componente Gestione Separata rivalutato sino alla data di richiesta di riscatto. Il riscatto prevede l'applicazione di penali che variano in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza rispetto alla data di richiesta dell'uscita anticipata come da tabella di seguito riportata:

Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza	pari o maggiori di 1 - inferiori a 2	pari o maggiori di 2 - inferiori a 3	pari o maggiori di 3 - inferiori a 4	pari o maggiori di 4 - inferiori a 5	pari o maggiori di 5
Penali di riscatto	1,25%	1,00%	0,75%	0,50%	0,00%

In ottemperanza alla Legge di Stabilità 2017 e s.m.i., ai fini dell'esenzione fiscale è necessario detenere ogni premio versato (unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) nel PIR per almeno 5 anni a partire dalla data di investimento di ciascun premio. Diversamente gli importi riscattati saranno soggetti ad imposizione fiscale secondo le regole ordinarie.

Come presentare reclami?

Fermo restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria o ai sistemi alternativi per la soluzione delle controversie, nonché ad IVASS e CONSOB, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Società (compresi gli Intermediari iscritti alla Sezione A del Registro – RUI che hanno rapporti di collaborazione con la Società e relativi dipendenti o collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a Helvetia Vita S.p.A. – Ufficio Reclami, Via G.B. Cassinis 21- 20139 Milano; Fax: +39 02 5351.794 – Indirizzo di posta elettronica: reclami@helvetia.it.

In questo caso la Società fornisce riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dal ricevimento del reclamo, eventualmente sospeso per un massimo di 15 giorni per le integrazioni istruttorie proposte dall'Intermediario iscritto alla Sezione A) del RUI. Si rimanda al sito internet della Società all'indirizzo www.helvetia.it per maggiori dettagli in merito, ivi comprese le modalità di presentazione del reclamo ad IVASS e CONSOB.

Altre informazioni rilevanti

L'investimento responsabile costituisce per Helvetia Vita un elemento chiave al fine di garantire una creazione di valore nel lungo termine per tutti i portatori di interesse, con particolare focus ai suoi clienti. Pertanto, la Compagnia considera nei propri investimenti anche i rischi di sostenibilità (ai sensi dell'art. 2 del SFDR, per "rischio di sostenibilità" si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento). Tale approccio è stato formalizzato all'interno dell'Helvetia Sustainability Risk Framework e delle Linee guida di investimento del Gruppo Helvetia disponibili sul sito www.helvetia.com. Il Contraente ha diritto di **revocare** la Proposta-Polizza fino alla data di conclusione del contratto, tramite richiesta scritta inviata direttamente alla Società a mezzo lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi del contratto. Il Contraente ha inoltre diritto di **recedere** dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso, dandone comunicazione alla Società mediante richiesta scritta con le stesse modalità previste per la revoca. Il prodotto si configura come PIR compliant e pertanto è soggetto a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2017 come modificata dalla Legge di Stabilità 2020 e 2022 e s.m.i., dalle Linee Guida MEF e dalla Circolare Agenzia delle Entrate N. 3/E del 26/02/2018. **Per maggiori dettagli sul prodotto** si raccomanda una attenta lettura dell'intero Set Informativo, disponibile sul sito di Helvetia Vita S.p.A. all'indirizzo www.helvetia.it e consegnato obbligatoriamente ad ogni Contraente. Si rimanda al sito della Società anche con riferimento alla pubblicazione delle performance passate del Fondo Interno e del relativo Benchmark.

Helvetia Vita S.p.A.
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)

Assicurazione Multiramo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP Aggiuntivo IBIP)

Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Helvetia MultiPIR.IT
Contratto multiramo (combinazione di Ramo I e Ramo III)

Data di aggiornamento: 01 giugno 2023
Il presente DIP Aggiuntivo IBIP rappresenta l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. Via G. B. Cassinis n. 21 – 20139 Milano; tel. +39 02 53.51.1; sito internet: www.helvetia.it; e-mail: direzione.vita@helvetia.it; PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it.

Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Helvetia, Via G. B. Cassinis n. 21 - 20139 Milano, tel. n. +39 02 53.51.1, indirizzo sito internet: www.helvetia.it, e-mail: direzione.vita@helvetia.it, PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it. La Società è autorizzata all'esercizio sulle assicurazioni sulla vita con Provv. ISVAP n. 1979 del 4 Dicembre 2001 (G. U. del 12 Dicembre 2001 n. 288) ed è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00142.

Il patrimonio netto della Società, all'ultimo bilancio approvato, è pari a 307.861.001,04 Euro, di cui 47.594.000,00 Euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale e 249.278.472,42 Euro si riferiscono alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Società (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo: www.helvetia.it/solvencyII. Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard in vigore al 31.12.2022.

Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II	Al 31.12.2022
Solvency Capital Requirement (SCR)	136.184.242
Minimum Capital Requirement (MCR)	61.282.909
Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR	313.970.431
Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR	258.134.892
Solvency Capital Ratio*	230,55%

* Il "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili dalla Società ed il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.

Quali sono le prestazioni?

Helvetia MultiPIR.IT è un'assicurazione sulla vita di tipo multiramo che prevede la seguente tipologia di prestazione:

✓ **Prestazione in caso di decesso**
In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il contratto prevede il pagamento, ai Beneficiari designati dal Contraente, di un importo pari alla somma del:

1. **Capitale della Componente Unit Linked**, intendendosi per tale il controvalore in Euro delle quote del Fondo Interno assegnate al contratto, determinato sulla base del valore unitario delle quote quale rilevato alla data di valorizzazione. Il suddetto Capitale viene poi incrementato di un importo calcolato applicando, al controvalore stesso, una "maggiorazione in caso di decesso" determinata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, sulla base della seguente tabella:

Età dell'Assicurato (in anni interi) al momento del decesso	% maggiorazione
Da 18 fino a 50	25,00%
Da 51 fino a 60	10,00%
Da 61 fino a 70	2,50%
Oltre 70 anni	0,50%

Per data di valorizzazione si intende il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, presso la Società, della richiesta di liquidazione corredata da tutta la documentazione prevista o, qualora tra la data di ricevimento della predetta documentazione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo;

2. **Capitale della Componente Gestione Separata**, quale rivalutato sino alla data del decesso dell'Assicurato.

La prestazione di cui sopra è costituita mediante l'investimento dei premi pagati dal Contraente:

- nel Fondo Interno reso disponibile sul contratto (PIR ITALIA), dando luogo al cosiddetto Capitale della Componente Unit Linked, nonché
- nella Gestione Separata (Remunera più), interna alla Società, dando luogo al cosiddetto Capitale della Componente Gestione Separata,

sulla base delle percentuali di allocazione predefinite e **non più modificabili nel corso della durata contrattuale.**

Il prodotto è riservato esclusivamente alla costituzione di un Piano Individuale di Risparmio a lungo termine (PIR) sottoscrivibile unicamente da persone fisiche non esercenti l'attività di impresa e residenti nel territorio dello Stato italiano, nei limiti di cui alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, Art. 1 commi da 100 a 114 (di seguito "Legge di Stabilità 2017") come modificata dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e s.m.i. (di seguito Legge di Stabilità 2020) e dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i. (di seguito Legge di Stabilità 2022).

Operazioni di switch tra Fondi Interni del Capitale della Componente Unit Linked
Al presente contratto è collegato un unico Fondo Interno, pertanto non è prevista la possibilità di effettuare operazioni di switch, totali o parziali, tra Fondi.

Operazioni di riallocazione di Capitali tra le due Componenti
Il presente contratto non prevede operazioni di riallocazione tra i Capitali delle Componenti.

Sul sito internet della Società all'indirizzo www.helvetia.it è possibile consultare:

- il Regolamento della Gestione Separata, seguendo il percorso Menù – Prodotti dedicati alle Agenzie e Broker – Fondi e Gestioni – Remunera più (https://www.helvetia.com/it/web/it/prodotti-e-servizi/prodotti-dedicati-alle-agenzie-e-broker/quotazioni-e-rendimenti/remunera-piu.html);
- il Regolamento del Fondo Interno PIR ITALIA, cliccando da Menù – Prodotti dedicati alle Agenzie e Broker – Fondi e Gestioni – Certificazione Fondi Interni (https://www.helvetia.com/it/web/it/prodotti-e-servizi/prodotti-dedicati-alle-agenzie-e-broker/quotazioni-e-rendimenti/certificazione-fondi-interni.html).

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non sono previste garanzie escluse dalla copertura assicurativa.

Ci sono limiti di copertura?

Limiti relativi alla "Maggiorazione in caso di Decesso"

! L'importo massimo della maggiorazione è in ogni caso pari a 50.000,00 Euro per testa assicurata, indipendentemente dal numero di contratti Unit Linked e/o contenenti Componenti Unit Linked riguardanti il medesimo Assicurato **e opera a condizione che sia trascorso almeno 1 anno tra la data di decorrenza e la data di decesso.**

! La maggiorazione in caso di decesso non verrà riconosciuta e pertanto la Società liquiderà ai Beneficiari unicamente il controvalore delle quote della Componente Unit Linked (in aggiunta al capitale rivalutato fino alla data del decesso della Componente Gestione Separata), qualora il decesso dell'Assicurato:

1) avvenga nel **1° anno** dalla data di decorrenza del contratto;
2) avvenga **entro i primi 7 anni** dalla data di decorrenza del contratto e sia dovuto a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
3) **sia causato da**:
   - attività dolosa del Contraente o del Beneficiario;
   - partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
   - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra o insurrezioni;
   - incidente di volo, se viaggia a bordo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
   - abuso d'alcol, stato di ubriachezza, uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
   - decesso avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L'indicazione è rilevabile sul sito internet www.viaggiaresicuri.it. Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la maggiorazione verrà riconosciuta per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
   - esercizio delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai senza immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere.

Il periodo di carenza di cui al punto 1) non si applica qualora il decesso sia conseguenza diretta di:

1) **una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza**: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
2) **shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza**;

3)	**infortunio** – intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso – avvenuto dopo la data di decorrenza.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?	**Denuncia:** essendo previsto apposito modulo prestampato denominato "Richiesta di pagamento", contenente l'elenco dei documenti da consegnare per l'erogazione di ogni prestazione, si rimanda a tale Modulo contenuto nella sezione "Modulistica" delle Condizioni contrattuali. In ogni caso il Contraente e/o gli aventi diritto hanno la facoltà di effettuare la denuncia scritta anche in forma libera. La richiesta, indipendentemente dalla forma scritta utilizzata (modulo o denuncia libera) deve essere consegnata all'Intermediario presso cui è stato sottoscritto il contratto assicurativo, ovvero inviata direttamente a Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canali Tradizionali, Via G. B. Cassinis 21 – 20139 Milano (Italia), a mezzo lettera raccomandata A/R, e deve essere corredata da tutta la documentazione prevista dalle Condizioni contrattuali.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
	Erogazione della prestazione: verificata l'esistenza dell'obbligo al pagamento, la Società esegue i pagamenti in favore degli aventi diritto **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione prevista (ovvero dalla data di ricevimento presso l'intermediario interessato, se anteriore). Trascorso tale termine sono dovuti gli interessi di mora a favore degli aventi diritto.
Dichiarazioni inesatte e reticenti	**Le dichiarazioni del Contraente/Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, della prestazione assicurata.** **Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio ovvero, in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi, qualora il terzo sia a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurata, nonché la cessazione dell'assicurazione.** **Inoltre il Contraente deve fornire a Helvetia Vita S.p.A. tutti i dati necessari per ottemperare alla normativa riguardante l'identificazione della clientela.** **A norma di quanto previsto dalla Legge di stabilità 2017 e s.m.i. il Contraente:** ▪ **deve essere una persona fisica (coincidente con l'Assicurato del contratto);** ▪ **deve essere residente in Italia;** ▪ **non deve esercitare attività d'impresa;** ▪ **non deve essere titolare di altro strumento PIR.** **Il Contraente, all'interno del documento di Proposta-Polizza, dovrà fornire alla Società apposita dichiarazione con la quale lo stesso attesta la sussistenza dei suddetti requisiti minimi previsti dalla normativa per la sottoscrizione di un prodotto PIR. La mancanza dei suddetti requisiti, cosi come la perdita degli stessi nel corso della durata contrattuale, comportano la perdita dei benefici fiscali dalla Legge di Stabilità 2017 e s.m.i..**

Quando e come devo pagare?

Premio	Il contratto consente il pagamento di un premio unico iniziale e di eventuali premi aggiuntivi. Il **premio unico iniziale**, da versarsi in via anticipata ed in un'unica soluzione all'atto della conclusione del contratto, non può essere inferiore a **5.000,00 Euro** o superiore a **40.000,00 Euro**. Il Contraente può corrispondere **premi aggiuntivi**, di importo minimo pari a **1.000,00 Euro**, purché siano trascorsi **almeno 30 giorni** dalla data di decorrenza del contratto ed **entro il 5° anniversario della decorrenza** stessa (compreso). **La Società può rendere disponibili i versamenti aggiuntivi anche dopo tale anniversario**. **In ciascun anno solare**, il **cumulo** dei premi versati (unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) **non può essere superiore a 40.000,00 Euro.** **In ogni caso** sul contratto non è possibile versare un importo complessivo di premi (unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) **superiore a 200.000,00 Euro.** Si precisa inoltre che, **i versamenti destinati alla Componente Gestione Separata** (sia con riferimento alla singola operazione, sia al cumulo dei premi complessivamente versati anche su altri contratti collegati alla medesima gestione separata) da parte di un unico Contraente **potrebbero essere sottoposti a preventiva autorizzazione della Società, la quale può rifiutare l'operazione in ragione di quanto previsto dalla normativa di settore tempo per tempo vigente.** Il premio unico iniziale e gli eventuali premi aggiuntivi vengono investiti sia nel Fondo Interno reso disponibile sul contratto sia nella Gestione Separata interna alla Società, secondo percentuali di allocazione predefinite (non modificabili nel corso della durata contrattuale) e pari al: ▪ 30% nella gestione separata Remunera più; ▪ 70% nel Fondo PIR ITALIA.

	Ai fini della costituzione di ciascuna porzione di Capitale della Componente Unit Linked, ogni premio versato destinato alla Componente medesima, **viene diminuito dei costi di ingresso di cui alla successiva sezione "Quali costi devo sostenere?"**. L'importo risultante - denominato premio netto - viene quindi investito nel Fondo Interno. Il numero di quote attribuite si ottiene dividendo la porzione del premio netto destinata al Fondo Interno per il valore unitario delle relative quote, quale rilevato alla corrispondente epoca di conversione. Il pagamento dei premi (unico ed eventuali aggiuntivi) avviene presso l'Intermediario a cui è assegnato il contratto, tramite: ▪ assegno non trasferibile intestato all'Intermediario; ▪ bonifico bancario sul conto corrente dell'Intermediario; ▪ bollettino postale sul conto corrente dell'Intermediario; ▪ carta di debito presso l'Intermediario; ▪ carta di credito se accettata dall'Intermediario, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente e applicabile; **fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente e sull'Intermediario rispettivamente per la parte di propria competenza determinata in ragione dello strumento di pagamento prescelto e dei relativi accordi con i prestatori del servizio.** Esclusivamente a fronte di particolari esigenze è ammesso anche il bonifico direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT26F0306912711100000008137 e BIC BCITITMM (per i contratti distribuiti da Agenzie Helvetia Vita o da altri Intermediari) o sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT27H0200809292V00960000004 e BIC UNCRITMM (per i contratti distribuiti da Broker), inserendo come causale il numero di polizza con cognome e nome del Contraente ed il nome del prodotto. **È escluso il pagamento dei premi in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.**
Rimborso	Il Contraente può chiedere il rimborso del premio in caso di esercizio del diritto di revoca o di recesso, secondo le modalità riportate alla successiva sezione "Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?". Inoltre in caso di decesso dell'Assicurato avvenuto prima della decorrenza delle coperture assicurative, la Società liquida ai Beneficiari designati il premio unico iniziale corrisposto.
Sconti	La Società può prevedere specifici sconti, in tale caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Società.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Il contratto è a vita intera, pertanto la durata dello stesso coincide con la vita dell'Assicurato. Il contratto si intende concluso nel momento in cui vengono apposte sulla Proposta-Polizza le firme della Società e del Contraente/Assicurato e quest'ultimo provvede contestualmente al pagamento del premio unico. A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto le coperture assicurative hanno effetto dalle ore 24.00 della data di decorrenza, che corrisponderà al 1° lunedì successivo alla data di conclusione del contratto o, qualora tra la data di conclusione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo, il giorno di decorrenza delle coperture è il 1° giorno lavorativo successivo. A seguito della sottoscrizione della Proposta-Polizza e della corresponsione dell'importo dovuto da parte del Contraente, la Società invia al Contraente stesso la Lettera Contrattuale di Conferma dell'avvenuto investimento, entro 10 giorni lavorativi dalla data di decorrenza, come sopra definita.
Sospensione	Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le coperture assicurative.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Il Contraente ha diritto di revocare la Proposta-Polizza **fino alla data di conclusione del contratto**, tramite richiesta scritta inviata direttamente in Società (Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canali Tradizionali, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano) con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto. **Entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di revoca la Società rimborserà il premio eventualmente corrisposto, senza trattenere alcun onere.
Recesso	Il Contraente può recedere dal contratto **entro 30 giorni** dalla sua conclusione, tramite richiesta scritta inviata direttamente alla Società (Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canali Tradizionali, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano) con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. La Società **entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di recesso completa di tutta la documentazione richiesta rimborserà al Contraente **il premio da questi corrisposto, al netto del diritto fisso di emissione quantificato forfettariamente in Euro 25,00. La quota parte di premio**

	investita nella Componente Unit Linked sarà inoltre diminuita/aumentata dell'eventuale decremento/incremento del valore delle quote del Fondo Interno attribuite al contratto tra la data di decorrenza e la data di disinvestimento.
Risoluzione	Il contratto non prevede la risoluzione per effetto della sospensione del pagamento dei premi in quanto è previsto il pagamento di un premio unico.

Sono previsti riscatti o riduzioni? X SI □ NO

Valore di riscatto e di riduzione	Il Contraente può richiedere il riscatto totale o parziale **trascorso almeno 1 anno** dalla data di decorrenza del contratto, purché l'Assicurato sia in vita. **Si segnala che il valore di riscatto può risultare inferiore ai premi versati.** Il valore di **riscatto totale** del contratto è pari alla somma del: **1. Capitale della Componente Unit Linked**, intendendosi per tale il controvalore in Euro delle quote del Fondo Interno assegnato al contratto, determinato moltiplicando il numero delle quote possedute per il loro valore unitario, quale rilevato alla data di valorizzazione. **2. Capitale della Componente Gestione Separata** quale rivalutato sino alla data di richiesta del riscatto. Qualora la richiesta di riscatto sia **anteriore al 5° anniversario della data di decorrenza** (escluso), il valore di riscatto come sopra determinato viene diminuito di una percentuale del valore stesso, come riportato alla successiva sezione "Quali costi devo sostenere?". Per i dettagli sulla garanzia prestata in caso di riscatto si rimanda alla successiva sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?" **Come previsto dalla Legge di Stabilità 2017 e s.m.i. inoltre si ricorda che, ai fini dell'esenzione fiscale, è necessario detenere i premi versati (unico ed eventuali aggiuntivi) nel PIR per almeno 5 anni a partire dalla data di investimento di ciascun premio. Diversamente gli importi riscattati saranno soggetti ad imposizione fiscale secondo le regole ordinarie. Per maggiori dettagli in merito si rimanda a quanto previsto dalle Linee Guida MEF (Ministero dell'Economie e delle Finanze) e dalla Circolare Agenzia delle Entrate N. 3/E del 26/02/2018.** **In caso di riscatto totale il contratto si risolve.** Il valore di **riscatto parziale** viene determinato con le stesse tempistiche e gli stessi criteri del riscatto totale, **ivi inclusa l'applicazione della percentuale di riduzione**, fermo restando che: ▪ l'importo lordo di ogni riscatto parziale non può essere inferiore a **1.000,00 Euro**; ▪ il valore residuo complessivo del contratto non può essere inferiore a **5.000,00 Euro**. **Si precisa inoltre che, in caso di riscatto parziale, si procederà alla liquidazione dando precedenza ai premi versati in epoca più remota fino a capienza degli stessi (cosiddetta logica FIFO), pertanto rientreranno nel regime di esenzione solo le eventuali "plusvalenze" riferibili ai premi versati da almeno 5 anni. Saranno invece soggette a tassazione, secondo le regole ordinarie, le plusvalenze riferibili a premi versati da meno di 5 anni.** In caso di riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale residuo. In considerazione del fatto che il contratto prevede il versamento di un premio unico, non è possibile che lo stesso si riduca, venga sospeso e di conseguenza riattivato.
Richiesta di informazioni	**Il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto** a: Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canali Tradizionali, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano Numero di telefono: +39 02.53.51.1 Numero di fax +39 02.53.51.352 E-mail: hvliquid@helvetia.it La Società si impegna a dare riscontro alle richieste pervenute per iscritto entro venti giorni dal loro ricevimento.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ad un pubblico di investitori persone fisiche non esercenti attività di impresa e residenti nel territorio italiano con conoscenza ed esperienza almeno di base dei principali strumenti finanziari e dei prodotti assicurativi, che persegua un obiettivo di costruire un PIR e di ottenere almeno una moderata crescita del capitale – in ragione della ripartizione dell'investimento tra una gestione separata ed un Fondo interno a componente prevalentemente azionaria - in un orizzonte temporale di 10 anni, caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno media.

Il prodotto non è rivolto a investitori che intendano riscattare il contratto entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione.

Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi previsti dal prodotto si rimanda alle informazioni contenute nel KID.

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, vengono di seguito riportati i costi a carico del Contraente:

Costi di riscatto
Il valore di riscatto viene diminuito di una percentuale del valore stesso, determinata in base al tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di richiesta del riscatto, come riportato nella tabella seguente:

Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza	Penali di riscatto
pari o maggiori di 1 - inferiori a 2	1,25%
pari o maggiori di 2 - inferiori a 3	1,00%
pari o maggiori di 3 - inferiori a 4	0,75%
pari o maggiori di 4 - inferiori a 5	0,50%
pari o maggiori di 5	0,00%

In ottemperanza alla Legge di Stabilità 2017 e s.m.i. ai fini dell'esenzione fiscale è necessario detenere ogni premio versato (unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) nel PIR per almeno 5 anni a partire dalla data di investimento di ciascun premio. Diversamente gli importi riscattati saranno soggetti ad imposizione fiscale secondo le regole ordinarie.

Costi per l'erogazione della rendita
Il contratto non prevede la possibilità di convertire il capitale in rendita, pertanto non sono previsti neanche i relativi costi.

Costi per l'esercizio delle opzioni
Il contratto non prevede alcuna opzione, pertanto non sono previsti neanche i relativi costi.

Costi di intermediazione
La quota parte retrocessa all'Intermediario con riferimento **all'intero flusso commissione** relativo al prodotto è pari al **44,24%.**

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

La Società non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo con riferimento al Capitale della Componente Unit Linked, pertanto, per effetto del rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote del Fondo Interno collegato al contratto, esiste la possibilità che il controvalore delle quote assegnate al contratto all'epoca del decesso o della richiesta di riscatto risulti inferiore ai premi versati.
In ogni caso il Fondo Interno sarà investito in modalità PIR Compliant, ai sensi Legge di stabilità 2017, come modificata ed integrata dalla Legge di Stabilità 2020.

Con riferimento alla sola porzione di Capitale della Componente Gestione Separata, in caso di decesso dell'Assicurato e in caso di riscatto richiesto a partire dal 5° anniversario della data di decorrenza (compreso), la Società riconosce la liquidazione di una prestazione almeno pari ai premi investiti nella suddetta Componente, tenuto conto degli eventuali riscatti parziali effettuati sino a tale data.

In caso di riscatto richiesto anteriormente al 5° anniversario della data di decorrenza (escluso), la Società non riconosce alcuna garanzia di capitale della Componente Gestione Separata.

Esiste comunque la possibilità che, in caso di riscatto, il Contraente ottenga un importo inferiore ai premi versati.

È prevista la rivalutazione delle prestazioni del Capitale della Componente Gestione Separata.
Si riportano pertanto di seguito i criteri di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili.
La rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata avviene sulla base del rendimento della gestione separata denominata “Remunera più”.

A) Misura annua di rivalutazione
In coincidenza con il 31 dicembre di ogni anno (data di rivalutazione), il Capitale della Componente Gestione Separata viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Il tasso di rendimento annuale viene determinato con le modalità indicate all'Art. 3 del Regolamento della gestione separata "Remunera più".
Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" utilizzato per il calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l’inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade la data di rivalutazione del contratto (31 dicembre di ogni anno).

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" adottato ai fini del calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata per calcolare la rivalutazione *“pro rata temporis”* da utilizzare in caso di decesso, è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l’inizio del terzo mese antecedente la data di decesso, quale comunicata alla Società con apposita richiesta di liquidazione, completa della documentazione prevista.

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" adottato ai fini del calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata per calcolare la rivalutazione *“pro rata temporis”* da utilizzare negli altri casi di liquidazione (come ad esempio riscatto totale, riscatto parziale), è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l’inizio del terzo mese antecedente la data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di liquidazione, completa della documentazione prevista.

La misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata si ottiene sottraendo al rendimento annuo della gestione separata “Remunera più”, come sopra rilevato, un valore denominato “rendimento trattenuto”. Detto rendimento trattenuto è pari a 1,50 punti percentuali.

La misura annua di rivalutazione potrà essere positiva, negativa o nulla.
In considerazione del fatto che la misura annua di rivalutazione potrà essere positiva, negativa o nulla si segnala che le rivalutazioni annualmente attribuite al capitale assicurato della Componente Gestione Separata non restano acquisite in via definitiva sul contratto. Pertanto, qualora la misura annua di rivalutazione utilizzata ai fini della rivalutazione annuale del capitale assicurato della Componente Gestione Separata sia negativa, quest'ultimo risulterà inferiore rispetto al suddetto capitale assicurato in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente, tenuto conto dei riscatti parziali effettuati sino a tale data.

B) Rivalutazione annuale del Capitale della Componente Gestione Separata
Il 31 dicembre di ogni anno (data di rivalutazione), il Capitale della Componente Gestione Separata viene rivalutato nei seguenti termini:

- **alla 1° data di rivalutazione**: ciascuna porzione di Capitale della Componente Gestione Separata (costituita a fronte del premio unico versato alla decorrenza e da ciascun premio aggiuntivo eventualmente versato nei mesi precedenti la suddetta data di rivalutazione, al netto dei rispettivi costi) viene rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma del precedente punto A), riconosciuta "*pro rata temporis*", in regime di interesse composto, per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione ed il 31 dicembre immediatamente successivo;
- **ad ogni data di rivalutazione successiva** il Capitale della Componente Gestione Separata è dato dalla somma:
  - del Capitale della Componente Gestione Separata in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al precedente punto A), riconosciuta in regime di interesse composto;
  - di ciascuna porzione di Capitale della Componente Gestione Separata costituita a fronte di ciascun premio aggiuntivo che, qualora ammesso, sia stato eventualmente versato nei 12 mesi precedenti la data di rivalutazione di riferimento (al netto dei rispettivi costi), rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione di cui al precedente punto A), riconosciuta "*pro rata temporis*", in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione e la data di rivalutazione di riferimento.

Si precisa che nel calcolo della rivalutazione si tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati sino a tale data.

Ai fini della rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata in caso di riscatto o in caso di decesso effettuato/avvenuto in coincidenza con una data di rivalutazione, il rispettivo Capitale si determina secondo le modalità indicate al precedente punto B), diversamente la rivalutazione sarà calcolata "*pro rata temporis"* fino rispettivamente alla data di richiesta di riscatto/data del decesso.

Il **Regolamento (UE) 2019/2088** (di seguito il “Regolamento”) si pone l'obiettivo di armonizzare la disciplina sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari (comprese le imprese di assicurazioni) per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità, nel contempo disciplinando la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei processi e nella comunicazione delle informazioni, relative ai prodotti finanziari.

All'interno della strategia d'investimento del prodotto vengono considerati anche i rischi di sostenibilità (ai sensi dell’art. 2 del SFDR, per "rischio di sostenibilità" si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento) ai sensi dell’art. 6 del Regolamento. Al tal riguardo si precisa che nei casi più gravi il verificarsi di un evento negativo legato ai fattori ambientali/sociali e/o di governance potrebbero anche comportare la riduzione a zero del rendimento dell'investimento.

L’integrazione dei rischi di sostenibilità avviene attraverso l’utilizzo dell’Helvetia Sustainability Risk Framework; per maggiori informazioni si rimanda al sito web istituzionale www.helvetia.com.

Inoltre, Helvetia Vita S.p.A. svolge un’analisi delle performance e degli impatti ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), anche in considerazione del rispetto dei principi dell’UN Global Compact (UNGC). Tali informazioni vengono fornite dal *data provider* specializzato esterno MSCI.
Nello stipulare contratti con gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), in particolare in sede di selezione dei gestori di fondi, Helvetia Vita S.p.A. prende in considerazione l’integrazione dell’analisi finanziaria con quella sui rischi di sostenibilità, in coerenza con le specifiche del proprio Sustainability Risk.
I rischi di sostenibilità sono particolarmente rilevanti perché potrebbero avere un effetto diretto sulla redditività aziendale e sui rendimenti dell’investimento o avere un effetto indiretto a livello di rischio reputazionale.

Pertanto, in accordo alle Linee guida di investimento del Gruppo Helvetia, per il prodotto Helvetia MultiPIR.IT viene adottato il seguente approccio.
Vengono identificati gli emittenti con una maggiore esposizione alle tematiche ESG, attraverso un’analisi complementare alla tradizionale analisi del rischio finanziario, sulla base di una “lista di titoli sotto osservazione” aggiornata almeno trimestralmente, che indica emittenti particolarmente controversi, monitorati al fine di un’eventuale esclusione dall’universo investibile. Questa lista viene approvata da uno specifico "Comitato per gli investimenti responsabili", istituito presso la Società Casamadre, e validata dal "Comitato Investimenti/ALM" di Helvetia Vita S.p.A., al fine di mitigare/attenuare l’impatto dei rischi di sostenibilità.
In particolare, gli investimenti sono considerati a maggior rischio, in riferimento ai fattori ESG, se gli emittenti:

- producono o utilizzano armi o parti essenziali di queste, in violazione a principi umanitari fondamentali attraverso un normale utilizzo (bombe a grappolo, mine terrestri antiuomo, ecc.);

- producono o utilizzano carbone ad uso termico;
- sono coinvolti in violazioni gravi o sistematiche dei diritti umani;
- sono coinvolti in gravi danni ambientali;
- sono implicati in casi di grave corruzione.

Stante il quadro normativo in continua evoluzione, Helvetia Vita S.p.A. rimanda ad una fase successiva la valutazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità dei suoi investimenti. In considerazione della prossima entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione relative all'implementazione del Regolamento, la Compagnia ha comunque avviato uno studio per il monitoraggio dei principali effetti negativi per la sostenibilità, al fine di procedere ad una fase implementativa che permetta di presidiare - anche attraverso dati di sintesi forniti dai principali providers di respiro internazionale - potenziali effetti negativi rilevanti che le decisioni di investimento potrebbero avere sui fattori di sostenibilità.

A norma di quanto previsto dal Regolamento UE 2020/852 (Regolamento sulla tassonomia) e fermo quanto sopra illustrato, Helvetia Vita S.p.A. informa che gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'IVASS o CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa di assicurazione abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva (termine massimo di 45 giorni), è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA, fax. 06.42.13.32.06, PEC: **ivass@pec.ivass.it** secondo le modalità indicate su **www.ivass.it** o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su **www.consob.it** .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita (facoltativa)	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione elle controversie (facoltativa)	**Procedura FIN-NET:** per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/fin-net_en, chiedendo l'attivazione della Procedura. Tramite il sito internet della Società (www.helvetia.it – Reclami) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione della suddetta procedura.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	**Regime fiscale sui premi** I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. I premi versati dal Contraente non sono deducibili dal reddito imponibile e non beneficiano di alcuna detrazione di imposta. **Si precisa che laddove il Contraente dovesse variare la propria residenza portandola al di fuori dello Stato italiano verranno meno le agevolazioni fiscali previste dalla Legge di Stabilità 2017 e s.m.i., salvo quanto previsto dalle Linee Guida MEF (Ministero dell'Economie e delle Finanze) e dalla Circolare Agenzia delle Entrate N. 3/E del 26/02/2018.** **Tassazione delle prestazioni assicurate** **Caso Vita (riscatto)** Le somme corrisposte in caso di **recesso o riscatto** (sia totale che parziale) in quando conseguite da soggetti che non esercitano attività di impresa costituiscono reddito imponibile, soggetto ad imposta sostitutiva, per l'eventuale "plusvalenza", ovvero per la parte corrispondente alla differenza – se positiva – tra l'importo lordo liquidabile e la somma dei premi pagati (ridotti tenendo conto degli eventuali riscatti parziali effettuati). La misura dell'imposta sostitutiva applicabile è quella prevista dalla normativa di legge tempo per tempo vigente. **Non sono soggetti alla suddetta imposta sostitutiva i redditi di capitale derivanti dall'investimento in Helvetia MultiPIR.IT, nei limiti ed alle condizioni previste dalla Legge di Stabilità 2017 e s.m.i., come modificata dalla Legge di Stabilità 2020.** Per maggiori informazioni in merito si rinvia alla precedente sezione "Sono previsti riscatti o riduzioni?". **Caso decesso** A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 23 dicembre 2014, n.190 (cosiddetta "Legge di Stabilità 2015"), a partire dal 01/01/2015 le somme corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sostitutiva sui redditi esclusivamente per la quota parte riferibile alla copertura del demografico. Sulla restante parte viene applicata l'imposta sostitutiva nella misura e secondo le modalità previste dalle norme di legge tempo per tempo vigenti. **Con riferimento ad Helvetia MultiPIR.IT la prestazione liquidabile in caso di decesso non è soggetta ad imposta sostitutiva neanche per la quota parte relativa alla componente finanziaria ai sensi di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2017, dalla Legge di Stabilità 2020 e dalla**

	Circolare Agenzia delle Entrate N. 3/E del 26/02/2018. In ogni caso, le prestazioni liquidate in caso di decesso dell'Assicurato continueranno ad essere esenti dalla imposta sulle successioni. **Imposta di bollo** Per effetto della Legge 214/2011 è stata introdotta un'imposta di bollo relativa al solo Capitale della Componente Unit Linked a partire dal 1/01/2012. L'ammontare della suddetta imposta di bollo viene calcolato in occasione di ciascun estratto conto annuo relativamente all'intero anno rendicontato: si precisa a tal fine che il primo estratto conto utile per il calcolo dell'imposta di bollo dovuta per l'anno in corso sarà quello inviato nel prossimo anno. La misura (annua) dell'imposta di bollo da applicarsi è pari allo 0,20%. Detto limite massimo è ragguagliato al periodo rendicontato ed è applicato in considerazione dell'ammontare complessivo dei prodotti soggetti a tale imposta che il Contraente ha in vigore presso la Società. La misura dell'imposta di bollo, come sopra indicata, si calcola con riferimento al valore di riscatto della Componente Unit Linked rilevato al 31 dicembre di ciascun anno oggetto di rendicontazione. L'imposta di bollo è dovuta in occasione di ogni liquidazione effettuata sul contratto (compresa la liquidazione in caso di decesso) e verrà applicata in ottemperanza alla normativa vigente a tale epoca.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Helvetia MultiPIR.IT

Prodotto d'investimento assicurativo di tipo multiramo, a premio unico e con possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi, riservato alla costituzione di un Piano Individuale di Risparmio a lungo termine (PIR) ai sensi della Legge di Stabilità 2017 (Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e s.m.i.), come modificata ed integrata dalla Legge di Stabilità 2020 (Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e s.m.i.) e dalla Legge di Stabilità 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i.)

Condizioni contrattuali
Mod. C-SI-PM-0 Ed. 06/2023

Le Condizioni contrattuali sono redatte secondo quanto previsto dalle Linee Guida dei Contratti Semplici e Chiari del Tavolo Tecnico dell'Associazione Nazionale Italiana Assicuratori - ANIA

Helvetia Vita S.p.A.
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 – Fax 02 537289
PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it – www.helvetia.it

Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Capitale Sociale € 47.594.000 i.v. – Società con Socio Unico
N° iscrizione Reg. Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 – R.E.A. n° 1882793
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)
Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n° 1.00142 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n° d'ordine 031

Indice

Condizioni Contrattuali 4

Norme che regolano il contratto in generale 4

Art. 1 – Premessa e disciplina del Contratto 4
Art. 2 – Prestazioni assicurate 4
Art. 3 – Conclusione, Decorrenza, Durata contrattuale e Limiti di età 5
Art. 4 – Premi pagati e relative modalità di investimento 6
Art. 5 – Costi 6
Art. 6 – Costituzione del Capitale della Componente Unit Linked e Valore della quota del Fondo Interno 7
Art. 7 – Costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata e sua rivalutazione annuale 7
Art. 8 – Riscatto 9
Art. 9 – Operazioni di switch tra i Fondi Interni della Componente Unit Linked 11
Art. 10 – Operazioni di riallocazione tra i Capitali delle Componenti (Componente Unit Linked e Componente Gestione Separata) 11
Art. 11 – Esclusioni 11
Art. 12 – Diritto di revoca 12
Art. 13 – Diritto di recesso 12
Art. 14 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato 12
Art. 15 – Opzioni contrattuali 13
Art. 16 – Istituzione di nuovi Fondi Interni - Fusione di Fondi Interni 13
Art. 17 – Prestiti 13
Art. 18 – Cessione, pegno e vincolo 14
Art. 19 – Beneficiari in caso di decesso e Referente Terzo 14
Art. 20 – Duplicato della Proposta–Polizza o della Lettera Contrattuale di Conferma 15
Art. 21 – Valuta 15
Art. 22 – Tasse e imposte 15
Art. 23 – Foro competente e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie 15
Art. 24 – Informativa 15
Art. 25 – Non pignorabilità e non sequestrabilità delle prestazioni assicurate 16

Cosa fare per richiedere la liquidazione delle prestazioni 17

Art. 26 – Pagamenti della Società 17

Modulistica 19

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "REMUNERA PIÙ" 21

REGOLAMENTO FONDO PIR ITALIA..... 23

Glossario 29

AVVERTENZA: all'interno delle Condizioni contrattuali sono presenti alcuni riquadri che si differenziano per colore e stile del bordo; gli stessi sono stati inseriti per facilitare la comprensione del testo e del funzionamento del prodotto (a norma di quanto previsto dalle Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo Tecnico dell'Associazione Nazionale Italiana Assicuratori – ANIA). Di seguito se ne riportano le logiche di utilizzo:

Questi riquadri contengono la spiegazione dei principali termini tecnici specifici del contratto.

Questi riquadri contengono i riferimenti alle norme di Legge.

Questi riquadri contengono un esempio dei calcoli previsti contrattualmente mediante formula matematica.

Inoltre le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi di comportamento a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, sono riportate in corrispondenza di un punto esclamativo rosso e/o in grassetto e sono da leggere con particolare attenzione.

Condizioni Contrattuali

Le presenti Condizioni contrattuali sono aggiornate al 01 Giugno 2023, data dell'ultima revisione dei dati in esse inclusi.

Il presente contratto è disciplinato dalle Condizioni contrattuali.
Per quanto non espressamente disciplinato valgono le Norme di legge in materia.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Norme che regolano il contratto in generale

Art. 1 – Premessa e disciplina del Contratto

Helvetia MultiPIR.IT è un'assicurazione sulla vita di tipo multiramo (combinazione di Ramo I e Ramo III), le cui prestazioni sono quindi costituite dall'investimento dei premi versati dal Contraente:

- in quote del Fondo Interno reso disponibile sul contratto, dando luogo al Capitale della Componente Unit Linked (ai sensi del successivo Art. 6 – Costituzione del Capitale della Componente Unit Linked e Valore della quota del Fondo Interno, nonché
- nella Gestione Separata, interna alla Società, dando luogo al Capitale della Componente Gestione *Separata* (ai sensi del successivo Art. 7 – Costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata e sua rivalutazione annuale,
  sulla base di percentuali di allocazione predefinite e non modificabili riportate al successivo Art. 4 – Premi pagati e relative modalità di investimento.

Cos'è una Gestione Separata?
La Gestione Separata è una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società, ossia non assimilabile al patrimonio della Società stessa. A fronte dei vincoli stabiliti dall'Autorità di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e degli impegni assunti dalla Società con i Contraenti (garanzie offerte), nell'attività di gestione vengono ricercate la stabilità e la continuità dei rendimenti.
In allegato è consultabile il Regolamento della Gestione Separata del contratto.

Cos'è un Fondo Interno?
Il Fondo Interno rappresenta una tipologia di gestione degli investimenti interna alla Società in cui i premi investiti confluiscono nel patrimonio societario. Tali premi, al netto dei rispettivi costi, sono convertiti in quote (units) dei Fondi stessi, i quali investono le proprie disponibilità in attività finanziarie di vario genere, sia del comparto obbligazionario che di quello azionario, nel rispetto dei criteri fissati dai rispettivi Regolamenti.
In allegato è consultabile il Regolamento del Fondo Interno del contratto.

Il prodotto è riservato esclusivamente alla costituzione di un Piano Individuale di Risparmio al Lungo termine (PIR) sottoscritto da persone fisiche non esercenti l'attività di impresa e residenti nel territorio dello Stato italiano, nei limiti di cui alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, Art. 1, commi da 100 a 114 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "Legge di Stabilità 2017"), come modificata ed integrata dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito Legge di Stabilità 2020 e s.m.i.) e dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito Legge di Stabilità 2022 e s.m.i).

Cos'è un PIR?
I Piani Individuali di Risparmio a lungo termine, istituiti dalla c.d. Legge di Stabilità 2017 e s.m.i. che ne stabilisce le relative caratteristiche, sono una forma d'investimento in grado di veicolare i risparmi degli investitori (residenti nello Stato italiano o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano per sostenere lo sviluppo economico) verso le piccole e medie imprese italiane, col fine di sostenerne lo sviluppo economico.
A condizione che l'investimento venga mantenuto per almeno 5 anni, prevedono l'esenzione completa da imposizione sui redditi di capitale e su redditi diversi di natura finanziaria assoggettati a tassazione sostitutiva e realizzati nel corso dell'investimento in attività finanziarie qualificate e previste dalla Legge.

Art. 2 – Prestazioni assicurate

Il presente contratto prevede la prestazione assicurata di seguito riportate.

✓ **Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato**
In caso di decesso dell'Assicurato, il contratto prevede la liquidazione - ai Beneficiari designati - di un importo pari alla somma del **Capitale**:

1. **della Componente Unit Linked**, intendendosi per tale il controvalore in Euro delle quote del Fondo Interno assegnate al contratto, determinato sulla base del valore unitario delle quote rilevato alla data di valorizzazione, come di seguito definita all'Art. 6 – Costituzione del Capitale della Componente Unit Linked e Valore della quota del Fondo Interno. Tale Capitale viene poi incrementato di un importo calcolato applicando, al controvalore

stesso, una "maggiorazione in caso di decesso" determinata - sulla base della tabella seguente - in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso:

Età dell'assicurato (in anni interi) al momento del decesso	Maggiorazione %
da 18 a 50 anni	25,00%
da 51 a 60 anni	10,00%
da 61 a 70 anni	2,50%
oltre 70 anni	0,50%

! **Tale maggiorazione – che non può in ogni caso superare l'importo di 50.000,00 Euro per testa assicurata indipendentemente dal numero di contratti Unit Linked e/o contenenti Componenti Unit Linked riguardanti il medesimo Assicurato – opera a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto (periodo di carenza).**

Per maggiori dettagli in merito alle modalità di riconoscimento della maggiorazione in caso di decesso nonché ai periodi di carenza ed alle esclusioni previste dal contratto si rimanda al successivo Art. 11 – Esclusioni.
Si precisa che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga in un momento antecedente all'assegnazione delle quote al contratto, ai Beneficiari designati verrà liquidata la parte di premio destinata alla Componente Unit Linked versata ma non ancora investita;

2. **della Componente Gestione Separata**, quale rivalutato sino alla data del decesso dell'Assicurato secondo le modalità previste al successivo Art. 7 – Costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata e sua rivalutazione annuale, punto C).

! **Con riferimento alla sola porzione di Capitale della Componente Gestione Separata, in caso di decesso dell'Assicurato, la Società riconosce la liquidazione di una prestazione almeno pari ai premi investiti nella suddetta Componente, tenuto conto degli eventuali riscatti parziali effettuati sino a tale data.**

Art. 3 – Conclusione, Decorrenza, Durata contrattuale e Limiti di età

Conclusione

Cosa si intende per conclusione?
È il momento a partire dal quale inizia ad esistere il contratto assicurativo.

Il contratto si intende concluso nel momento in cui vengono apposte sulla Proposta-Polizza le firme della Società e del Contraente/Assicurato e quest'ultimo provvede contestualmente al pagamento del premio unico.

Decorrenza

Cosa si intende per decorrenza?
È il momento a partire dal quale si attivano ad operare le coperture assicurative e le relative prestazioni.

A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto le coperture assicurative hanno effetto dalle ore 24.00 della data di decorrenza, che corrisponderà al 1° lunedì successivo alla data di conclusione del contratto o, qualora tra la data di conclusione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo, il giorno di decorrenza delle coperture è il 1° giorno lavorativo successivo.

La Società, a seguito della sottoscrizione della Proposta-Polizza e del pagamento dell'importo dovuto, invia al Contraente stesso la Lettera Contrattuale di Conferma.

Nel caso di mancata corresponsione del suddetto versamento all'atto della sottoscrizione della Proposta-Polizza, il contratto è concluso alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente paga quanto dovuto e di conseguenza la decorrenza sarà fissata alle ore 24.00 del 1° lunedì successivo alla data di versamento o, qualora tra la data di versamento ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo, il giorno di decorrenza delle coperture è il 1° giorno lavorativo successivo.

In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto prima della decorrenza delle coperture assicurative, la Società liquida ai Beneficiari designati il premio unico iniziale corrisposto.

Durata contrattuale
Il contratto è a vita intera e la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato.

Limiti di età
L'Assicurato dovrà avere un'età minima di **18 anni compiuti ed una massima di 80 anni assicurativi alla data di conclusione del contratto.**

Per età assicurativa si intende l'età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno inferiori o uguali a sei mesi e arrotondando ad un anno intero le frazioni di anno superiori a sei mesi.

Esempi di calcolo dell'età assicurativa dell'Assicurato:
Se alla data di decorrenza della Polizza l'Assicurato ha un'età compiuta pari a 35 anni e sono trascorsi 5 mesi dalla data del suo ultimo compleanno, la sua età assicurativa a tale data è pari a 35 anni (= età compiuta).

Se alla data di decorrenza della Polizza l'Assicurato ha un'età compiuta pari a 35 anni e sono trascorsi 7 mesi dalla data del suo ultimo compleanno, la sua età assicurativa a tale data è pari a 36 anni (= età prossima da compiere).

! **Con riferimento al prodotto Helvetia MultiPIR.IT il Contraente e l'Assicurato devono coincidere.**

Art. 4 – Premi pagati e relative modalità di investimento

Il contratto consente il pagamento di un premio unico iniziale e di eventuali premi aggiuntivi.

Premio unico iniziale
Il premio unico iniziale, da versarsi in via anticipata ed in un'unica soluzione all'atto della conclusione del contratto, non può essere **inferiore a 5.000,00 Euro o superiore a 40.000,00 Euro**.

Premi aggiuntivi
Il Contraente può corrispondere premi aggiuntivi, di importo minimo pari a **1.000,00 Euro**, purché siano trascorsi almeno **30 giorni dalla data di decorrenza del contratto ed entro il 5° anniversario della data di decorrenza.**
In ogni caso, la Società si riserva la possibilità di rendere disponibili i versamenti aggiuntivi anche dopo tale anniversario.

! **In ciascun anno solare, il cumulo dei premi versati (unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) non può essere superiore a 40.000,00 Euro.**
! **In ogni caso sul contratto non è possibile versare un importo complessivo di premi (unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) superiore a 200.000,00 Euro.**
! Si precisa inoltre che, **i versamenti destinati alla Componente Gestione Separata** (sia con riferimento alla singola operazione, sia al cumulo dei premi complessivamente versati anche su altri contratti collegati alla medesima gestione separata) da parte di un unico Contraente **potrebbero essere sottoposti a preventiva autorizzazione della Società, la quale può rifiutare l'operazione in ragione di quanto previsto dalla normativa di settore tempo per tempo vigente.**

Modalità di versamento dei premi
Il pagamento dei premi (unico ed eventuali aggiuntivi) avviene presso l'Intermediario a cui è assegnato il contratto, tramite:
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bonifico bancario sul conto corrente dell'Intermediario;
- bollettino postale sul conto corrente dell'Intermediario;
- carta di debito presso l'Intermediario;
- carta di credito se accettata dall'Intermediario, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente e applicabile;

fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente e sull'Intermediario rispettivamente per la parte di propria competenza determinata in ragione dello strumento di pagamento prescelto e dei relativi accordi con i prestatori del servizio.

Esclusivamente a fronte di particolari esigenze è ammesso anche il bonifico direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT26F0306912711100000008137 e BIC BCITITMM (per i contratti distribuiti da Agenzie Helvetia Vita o da altri Intermediari) o sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT27H0200809292V00960000004 e BIC UNCRITMM (per i contratti distribuiti da Broker), inserendo come causale il numero di polizza con cognome e nome del Contraente ed il nome del prodotto.

! **È escluso il pagamento dei premi in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.**

L'avvenuto investimento di ogni premio versato e dei relativi valori contrattuali verrà comunicato, a mezzo lettera, direttamente al Contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione dello stesso.

I premi investiti impiegati nella Componente Gestione Separata e per l'acquisto di quote del Fondo Interno della Componente Unit Linked, corrispondono alla somma delle porzioni di premi versati (unico ed eventuali premi aggiuntivi), al netto delle componenti di costo di cui al successivo Art. 5 – Costi, punto Costi sui premi.

Modalità di investimento dei premi pagati
Il premio unico iniziale e gli eventuali premi aggiuntivi vengono investiti sia nel Fondo Interno reso disponibile sul contratto (ai fini della costituzione del Capitale della Componente Unit Linked) sia nella Gestione Separata interna alla Società (ai fini della costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata), secondo percentuali di allocazione predefinite, non modificabili nel corso della durata contrattuale e pari al:
- **30%** nella gestione separata Remunera più;
- **70%** nel Fondo Interno PIR ITALIA.

Art. 5 – Costi

Costi sui premi
Sul premio unico iniziale e sugli eventuali premi aggiuntivi pagati dal Contraente gravano i costi indicati nella tabella seguente:

Tipologia di costo	PREMIO	MISURA COSTO
Diritto fisso	Premio unico	25,00 Euro
	Versamento aggiuntivo	25,00 Euro
Caricamento sui premi al netto del diritto fisso	Premio unico	0,50%
	Versamento aggiuntivo	0,50%

Costi indiretti relativi al Capitale della Componente Unit Linked

Commissione di Gestione del Fondo Interno
Dal patrimonio complessivo lordo del Fondo Interno reso disponibile sul contratto, per il servizio di Asset Allocation e per l'amministrazione del contratto viene trattenuta una commissione annua di gestione la cui misura viene precisata nella seguente tabella:

Denominazione Fondo Interno	Commissione annua di gestione applicata dalla Società in percentuale del patrimonio complessivo lordo del Fondo Interno per il servizio di Asset Allocation e per l'amministrazione del contratto
PIR ITALIA	1,60%

Commissioni di incentivo (performance) sul Fondo Interno
Non previste.

Il dettaglio dei costi gravanti sul Fondo è specificato e nel "Regolamento del Fondo PIR ITALIA", il quale è parte integrante delle presenti Condizioni contrattuali.

Costi indiretti relativi al Capitale della Componente Gestione Separata
Ai fini della rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata la Società trattiene – dal rendimento annuo realizzato dalla gestione separata "Remunera più" – un valore, denominato Rendimento Trattenuto, **pari all'1,50%**.

Altri costi applicabili sul contratto
In caso di esercizio del diritto di riscatto sono previsti dei costi indicati al successivo Art. 8 – Riscatto.

Art. 6 – Costituzione del Capitale della Componente Unit Linked e Valore della quota del Fondo Interno

Ai fini della costituzione della porzione di Capitale della Componente Unit Linked, ogni premio versato destinato alla Componente medesima, viene diminuito del:
- **costo fisso di emissione di cui al precedente Art. 5 – Costi, punto Costi sui premi, riproporzionato in base alla percentuale del premio unico iniziale o del premio aggiuntivo versato destinato alla Componente Unit Linked;**
- **caricamento in percentuale di cui al precedente Art. 5 – Costi, punto Costi sui premi, applicato alla quota parte del premio unico o del premio aggiuntivo versato destinata alla Componente Unit Linked al netto del suddetto costo fisso di emissione.**

L'importo risultante - denominato premio netto della Componente Unit Linked - viene quindi investito nel Fondo Interno disponibile sul contratto denominato PIR ITALIA.

Il numero di quote attribuite al contratto, si ottiene dividendo la porzione del premio netto destinata al Fondo Interno per il valore unitario delle relative quote, rilevato alla corrispondente epoca di conversione.

L'epoca di conversione coincide con il 1° lunedì successivo alla data di pagamento del premio o, qualora tra la data del pagamento ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Inoltre, nel caso in cui la data di conversione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno disponibile sul contratto viene determinato settimanalmente dalla Società in coincidenza con ogni lunedì lavorativo (di seguito "data di valorizzazione") e viene pubblicato giornalmente sul sito Internet della Società alla pagina www.helvetia.it, sezione Prodotti dedicati alle Agenzie e Broker – Fondi e Gestioni – Quotazioni e Rendimenti.

Per il calcolo settimanale del valore unitario delle quote del Fondo si fa riferimento agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione ed il valore è determinato troncando, alla terza cifra decimale, il rapporto tra l'ammontare complessivo degli investimenti del Fondo, al netto delle spese, per il numero di quote riferite allo stesso Fondo.

Art. 7 – Costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata e sua rivalutazione annuale

Ai fini della costituzione di ciascuna porzione di Capitale della Componente Gestione Separata, ogni premio versato destinato alla Componente medesima, viene diminuito del:
- **costo fisso di emissione** di cui al precedente Art. 5 – Costi, punto Costi sui premi, riproporzionato in base alla percentuale del premio versato destinata alla Componente Gestione Separata;
- **caricamento in percentuale** di cui al precedente Art. 5 – Costi, punto Costi sui premi, applicato alla porzione del premio versato destinata alla Componente Gestione Separata al netto del suddetto costo fisso di emissione.

L'importo risultante - denominato premio netto della Componente Gestione Separata - viene quindi investito nella Gestione Separata Remunera più.

Clausola di rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata

Cos'è la rivalutazione?
È il meccanismo mediante il quale la Società riconosce al contratto, con riferimento alla Componente Gestione Separata, una parte dei rendimenti realizzati annualmente dalla Gestione Separata.
In particolare, il capitale di tale Componente si modifica ogni anno in base ad un valore, denominato "misura annua di rivalutazione".
Misura annua di rivalutazione = rendimento annuo della gestione separata - costo trattenuto dalla Società ("rendimento trattenuto").

Cosa si intende per rivalutazione "pro rata temporis"?
È la rivalutazione riconosciuta alla Componente Gestione Separata laddove il periodo di permanenza nella Componente stessa sia inferiore ad un anno.

Nel presente paragrafo viene descritto tecnicamente il meccanismo di rivalutazione.

La rivalutazione della porzione di capitale assicurato, costituita dal Capitale della Componente Gestione Separata, avviene sulla base del rendimento della Gestione Separata Remunera più. Tale gestione viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati dalla stessa conseguiti.
Si rinvia per i dettagli della Gestione Separata "Remunera più" al Regolamento della gestione stessa, che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali.

A. Misura annua di rivalutazione
In coincidenza con il 31 dicembre di ogni anno (data di rivalutazione), il Capitale della Componente Gestione Separata viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Il tasso di rendimento annuale viene determinato con le modalità indicate all'Art. 3 del Regolamento della gestione separata "Remunera più".
Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" utilizzato per il calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade la data di rivalutazione del contratto (31 dicembre di ogni anno).

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" adottato ai fini del calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata per calcolare la rivalutazione *"pro rata temporis"* da utilizzare in caso di decesso, è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di decesso, quale comunicata alla Società con apposita richiesta di liquidazione, completa della documentazione di cui al successivo Art. 26 – Pagamenti della Società.

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" adottato ai fini del calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata per calcolare la rivalutazione *"pro rata temporis"* da utilizzare negli altri casi di liquidazione (come ad esempio Conversione, riscatto totale, riscatto parziale), è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di liquidazione, completa della documentazione di cui al successivo Art. 26 – Pagamenti della Società.

La misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata si ottiene sottraendo al rendimento annuo della gestione separata "Remunera più", come sopra rilevato, un valore denominato **"rendimento trattenuto"**. Detto rendimento trattenuto è pari a **1,50 punti percentuali**.

! **La misura annua di rivalutazione potrà essere positiva, negativa o nulla.**
In considerazione del fatto che la misura annua di rivalutazione potrà essere positiva, negativa o nulla, si segnala che le rivalutazioni annualmente attribuite al capitale assicurato della Componente Gestione Separata non restano acquisite in via definitiva sul contratto. Pertanto, qualora la misura annua di rivalutazione utilizzata ai fini della rivalutazione annuale del capitale assicurato della Componente Gestione Separata sia negativa, quest'ultimo risulterà inferiore rispetto al suddetto capitale assicurato in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente, tenuto conto dei riscatti parziali effettuati sino a tale data.

B. Rivalutazione annuale del Capitale della Componente Gestione Separata
Il 31 Dicembre di ogni anno (data di rivalutazione), il Capitale della Componente Gestione Separata viene rivalutato nei termini seguenti:

- **alla 1° data di rivalutazione:** ciascuna porzione di Capitale della Componente Gestione Separata (costituita a fronte del premio unico versato alla decorrenza e da ciascun premio aggiuntivo eventualmente versato nei mesi precedenti la suddetta data di rivalutazione, al netto dei rispettivi costi) viene aumentata di un importo pari al prodotto di ciascuna porzione stessa per la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A), riconosciuta "*pro rata temporis"*, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione ed il 31 dicembre immediatamente successivo;
- **ad ogni data di rivalutazione successiva** il Capitale della Componente Gestione Separata è dato dalla somma:

- del Capitale della Componente Gestione Separata in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente, rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al precedente punto A), riconosciuta in regime di interesse composto;
- di ciascuna porzione di Capitale della Componente Gestione Separata costituita a fronte di ciascun premio aggiuntivo che, qualora ancora ammesso, sia stato eventualmente versato nei 12 mesi precedenti la data di rivalutazione di riferimento (al netto dei rispettivi costi), rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta "*pro rata temporis*", in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione e la data di rivalutazione di riferimento.

Si precisa che nel calcolo della rivalutazione si tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati sino a tale data.

C. Rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata in caso di decesso dell'Assicurato e in caso di riscatto

In caso di decesso dell'Assicurato o di richiesta di riscatto avvenuto/effettuata in coincidenza con una data di rivalutazione, il rispettivo Capitale rivalutato (decesso e riscatto) si determina secondo le modalità indicate al precedente punto B).

Rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, avvenuto in una data non coincidente con una data di rivalutazione (31 dicembre di ogni anno), il capitale in caso di decesso è pari alla somma:

- del Capitale in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente la data del decesso, rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta "*pro rata temporis",* in regime di interesse composto, per il periodo di tempo intercorso tra la data di rivalutazione immediatamente precedente la data del decesso e la data del decesso stessa;
- di ciascuna eventuale porzione di Capitale costituita successivamente alla suddetta data di rivalutazione, a fronte del versamento - qualora ancora ammesso - di premi aggiuntivi (al netto dei rispettivi costi), rivalutata, in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta "*pro rata temporis",* in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso dalla data della relativa costituzione sino alla data del decesso.

Si segnala infine che, ai fini della rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata in caso di decesso, si tiene conto degli eventuali riscatti parziali intervenuti.

! Resta in ogni caso inteso che, **con riferimento alla sola porzione di Capitale della Componente Gestione Separata, in caso di decesso dell'Assicurato, la Società riconosce la liquidazione di una prestazione almeno pari ai premi investiti nella suddetta Componente, tenuto conto degli eventuali riscatti parziali effettuati sino a tale data.**

Rivalutazione del capitale della Componente Gestione Separata in caso di riscatto

In caso di richiesta di riscatto effettuata in una data non coincidente con una data di rivalutazione (31 dicembre di ogni anno), il valore di riscatto è pari alla somma:

- del Capitale in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente la data di richiesta di riscatto, rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta "*pro rata temporis",* in regime di interesse composto, per il periodo di tempo intercorso tra la data di rivalutazione immediatamente precedente la data di richiesta del riscatto e la data di richiesta di riscatto stessa;
- di ciascuna eventuale porzione di Capitale costituita successivamente alla suddetta data di rivalutazione, a fronte del versamento - qualora ancora ammesso - di premi aggiuntivi **(al netto dei rispettivi costi)**, rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta "*pro rata temporis",* in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso dalla data della relativa costituzione sino alla data di richiesta del riscatto.

Si segnala, infine che, ai fini della rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata in caso di riscatto, si tiene conto degli eventuali riscatti parziali intervenuti.

! **Resta in ogni caso inteso che, con riferimento alla sola porzione di Capitale della Componente Gestione Separata, in caso di riscatto richiesto a partire dal 5° anniversario della data di decorrenza (compreso), la Società riconosce la liquidazione di una prestazione almeno pari ai premi investiti nella suddetta Componente, tenuto conto degli eventuali riscatti parziali effettuati sino a tale data.**

! **Si precisa che in caso di riscatto richiesto anteriormente al 5° anniversario della data di decorrenza (escluso), la Società non riconosce alcuna garanzia di capitale della Componente Gestione Separata.**

! **Esiste la possibilità che, in caso di riscatto, il Contraente ottenga un importo inferiore ai premi versati.**

Art. 8 – Riscatto

Cos'è il riscatto?
È la facoltà del Contraente di richiedere la liquidazione anticipata di una parte (riscatto parziale) o di tutte (riscatto totale) le somme del contratto (valore di riscatto parziale/totale).

Per capire come viene determinato il valore di riscatto si rinvia a quanto di seguito riportato.

Trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può riscattare parzialmente o totalmente il proprio contratto mediante richiesta scritta inviata direttamente a Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa –

Canali Tradizionali, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano (Italia), a mezzo lettera raccomandata A.R., corredata dalla documentazione indicata al successivo Art. 26 – Pagamenti della Società.

Riscatto Totale
Il valore di riscatto totale del contratto è pari alla somma del **Capitale**:
- **della Componente Unit Linked**, intendendosi per tale il controvalore in Euro delle quote del Fondo Interno assegnato al contratto, determinato moltiplicando il numero delle quote possedute per il loro valore unitario, quale rilevato alla data di valorizzazione, come di seguito definita;
- **della Componente Gestione Separata** quale rivalutato sino alla data di richiesta del riscatto secondo le modalità previste al precedente Art. 7, punto C).

! **Qualora la richiesta di riscatto sia anteriore al 5° anniversario della data di decorrenza (escluso), il valore di riscatto come sopra determinato viene diminuito di una percentuale del valore stesso, determinata in base al tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di richiesta del riscatto, come riportato in tabella:**

Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza	Percentuale di riduzione del valore di riscatto
pari o maggiori di 1 - inferiori a 2	1,25%
pari o maggiori di 2 - inferiori a 3	1,00%
pari o maggiori di 3 - inferiori a 4	0,75%
pari o maggiori di 4 - inferiori a 5	0,50%
pari o maggiori di 5	0,00%

Ai fini della determinazione del capitale liquidabile in caso di riscatto totale riferito al Capitale della Componente Unit Linked, per data di valorizzazione si intende il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, presso la Società, della richiesta di riscatto totale corredata da tutta la documentazione indicata al successivo Art. 26 – Pagamenti della Società. Qualora tra la data di ricevimento della predetta documentazione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, viene considerato il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

! **Si precisa che in caso di riscatto richiesto anteriormente al 5° anniversario della data di decorrenza (escluso), la Società non riconosce alcuna garanzia di capitale della Componente Gestione Separata; pertanto, il Contraente potrebbe ottenere un importo inferiore ai premi versati nella suddetta Componente.**

Qualora il riscatto fosse invece richiesto **a partire dal 5° anniversario della data di decorrenza (compreso),** il relativo valore è definito come sopra riportato ma senza l'applicazione della suddetta penale.

! **Resta in ogni caso inteso che, con riferimento alla sola porzione di Capitale della Componente Gestione Separata in vigore a tale data, la Società riconosce la liquidazione di una prestazione almeno pari ai premi investiti nella suddetta Componente, tenuto conto degli eventuali riscatti parziali effettuati sino a tale data.**

! **Con riferimento al Capitale della Componente Unit Linked, la Società non offre alcuna garanzia di capitale o rendimento minimo, pertanto, per effetto del rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote del Fondo Interno scelto dal Contraente, esiste la possibilità che il controvalore delle quote assegnate al contratto all'epoca della richiesta di riscatto risulti inferiore ai premi versati.**

! **Come previsto dalla Legge di Stabilità 2017 e s.m.i. inoltre, si ricorda che, ai fini dell'esenzione fiscale, è necessario detenere i premi versati (unico ed eventuali aggiuntivi) nel PIR per almeno 5 anni a partire dalla data di investimento di ciascun premio.**
Diversamente gli importi riscattati saranno soggetti ad imposizione fiscale secondo le regole ordinarie.
Per maggiori dettagli in merito si rimanda a quanto previsto dalle Linee Guida MEF (Ministero dell'Economie e delle Finanze) e dalla Circolare Agenzia delle Entrate N. 3/E del 26/02/2018.

! **In caso di riscatto totale il contratto si risolve.**

! **Esiste comunque la possibilità che, in caso di riscatto, il Contraente ottenga un importo inferiore ai premi versati.**

Riscatto Parziale
Il valore di riscatto parziale viene determinato con le stesse tempistiche e gli stessi criteri del riscatto totale, **ivi inclusa l'applicazione della percentuale di riduzione,** fermo restando che:
- **l'importo lordo di ogni riscatto parziale non può essere inferiore a 1.000,00 Euro;**
- **il valore residuo complessivo del contratto non può essere inferiore a 5.000,00 Euro.**

Il disinvestimento dei Capitali riferiti alla Componente Unit Linked e alla Componente Gestione Separata avviene in misura proporzionale rispetto al valore complessivo del contratto presente al momento della richiesta di riscatto parziale, determinato con le medesime modalità previste per il riscatto totale.
Il disinvestimento delle quote dal Fondo Interno collegato al contratto alla data di richiesta del riscatto parziale avviene sulla base del valore delle stesse come rilevato alla data di valorizzazione, come di seguito riportata.

Per data di valorizzazione si intende il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, presso la Società, della richiesta di riscatto parziale corredata da tutta la documentazione indicata al successivo Art. 26 – Pagamenti della Società. Qualora tra la data di ricevimento della predetta documentazione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno

2 giorni lavorativi, viene considerato il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

! **Come previsto dalla Legge di Stabilità 2017 e s.m.i. inoltre si ricorda che, ai fini dell'esenzione fiscale, è necessario detenere i premi versati (unico ed eventuali aggiuntivi) nel PIR per almeno 5 anni a partire dalla data di investimento di ciascun premio.**
Diversamente gli importi riscattati saranno soggetti ad imposizione fiscale secondo le regole ordinarie.

A tale proposito si precisa che, in caso di riscatto parziale, si procederà alla liquidazione dando precedenza ai premi versati in epoca più remota fino a capienza degli stessi (cosiddetta logica FIFO: First In/First Out, ossia il primo premio che entra nel contratto è il primo premio che esce dallo stesso e così via), pertanto rientreranno nel regime di esenzione solo le eventuali "plusvalenze" riferibili ai premi versati da almeno 5 anni. Saranno invece soggette a tassazione, secondo le regole ordinarie, le plusvalenze riferibili a premi versati da meno di 5 anni.

In caso di riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale residuo.

Art. 9 – Operazioni di switch tra i Fondi Interni della Componente Unit Linked

Cos'è un'operazione di switch tra Fondi Interni?
È il trasferimento dell'investimento da un Fondo ad un altro ed avviene mediante la vendita delle quote del Fondo che si intende trasferire e contestuale acquisto delle quote del nuovo Fondo scelto.

! Al presente contratto è collegato un unico Fondo Interno, pertanto **non è prevista la possibilità di effettuare operazioni di switch, totali o parziali, tra Fondi.**

Il Contraente potrà effettuare switch in nuovi Fondi che fossero istituiti successivamente alla prima sottoscrizione e collegati al contratto, previa consegna da parte della Società dei rispettivi Regolamenti e delle Condizioni contrattuali, laddove aggiornate nelle modalità di accesso a tali nuovi Fondi.

Art. 10 – Operazioni di riallocazione tra i Capitali delle Componenti (Componente Unit Linked e Componente Gestione Separata)

Cos'è un'operazione di riallocazione?
E' la possibilità per il Contraente di chiedere di trasferire totalmente o parzialmente il capitale investito in una Componente verso l'altra Componente, modificando di fatto la composizione in percentuale dell'investimento.

! **Il presente contratto non prevede operazioni di riallocazione tra i Capitali delle Componenti.**

Art. 11 – Esclusioni

Il rischio di decesso è coperto qualunque ne sia la causa – senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

A parziale deroga di quanto riportato al precedente Art. 2 – Prestazioni assicurate, **la maggiorazione in caso di decesso – che non può in ogni caso superare l'importo di 50.000,00 Euro per testa assicurata – non verrà riconosciuta e, pertanto, la Società liquiderà ai Beneficiari unicamente il controvalore delle quote della Componente Unit Linked (in aggiunta al capitale rivalutato fino alla data del decesso della Componente Gestione Separata), qualora il decesso dell'Assicurato:**

1. avvenga nel **1°anno** dalla data di decorrenza del contratto;
2. avvenga **entro i primi 7 anni** dalla data di decorrenza del contratto e sia dovuto a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
3. **sia causato da:**
   - attività dolosa del Contraente o del Beneficiario;
   - partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
   - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra o insurrezioni;
   - incidente di volo, se viaggia a bordo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
   - abuso d'alcol, stato di ubriachezza, uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
   - decesso avvenuto in uno qualunque dei Paesi indicati come Paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L'indicazione è rilevabile sul sito internet www.viaggiaresicuri.it. Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la maggiorazione verrà riconosciuta per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
   - esercizio delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai senza immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere;

Il periodo di carenza di cui al punto 1) non si applica qualora il decesso sia conseguenza diretta di:

1. **una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza**: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi,

dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;

2. **shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza**;
3. **infortunio** – intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso – avvenuto dopo la data di decorrenza.

Art. 12 – Diritto di revoca

Cos'è la revoca?
Mediante la revoca il Contraente chiede di annullare la Proposta/Proposta-Certificato sottoscritta, prima che il contratto sia concluso.

Il Contraente ha diritto di revocare la Proposta-Polizza fino alla data di conclusione del contratto, tramite richiesta scritta inviata direttamente in Società (Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canali Tradizionali, Via G. B. Cassinis, 21 20139 Milano) con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca la Società rimborserà al Contraente il premio eventualmente corrisposto, senza trattenere alcun onere.

Art. 13 – Diritto di recesso

Cos'è il recesso?
Il recesso è la facoltà di concludere il contratto anticipatamente rispetto alla data naturale di scadenza, senza incorrere in penali.

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso, tramite richiesta scritta inviata direttamente in Società (Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canali Tradizionali, Via G. B. Cassinis, 21 20139 Milano), con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di recesso, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.
La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso completa di tutta la documentazione richiesta al successivo Art. 26 – Pagamenti della Società rimborserà al Contraente **il premio da questi corrisposto, al netto del diritto fisso di emissione quantificato forfettariamente in Euro 25,00. La quota parte di premio investita nella Componente Unit Linked sarà inoltre diminuita/aumentata dell'eventuale decremento/incremento del valore delle quote del Fondo Interno attribuite al contratto tra la data di decorrenza e la data di disinvestimento, a norma di quanto previsto dall'Art. 6 – Costituzione del Capitale della Componente Unit Linked e Valore della quota del Fondo Interno.**

L'epoca di conversione sarà il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di recesso o, qualora tra la data di ricevimento ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo.
Inoltre, nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote sarà quello del 1° giorno lavorativo successivo.

Art. 14 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

! **Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, della prestazione assicurata di cui all'Art. 2 – Prestazioni assicurate.**

! **Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio ovvero, in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi, qualora il terzo sia a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurata, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

Riferimenti a norme di Legge

Articolo 1892 del Codice Civile "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave": *disciplina che la Società può annullare il contratto per dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente relative a circostanze tali che non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, quando il Contraente stesso ha agito con dolo o con colpa grave. L'annullo del contratto può essere richiesto dalla Società entro 3 mesi dal giorno in cui la stessa ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. In tale caso, la Società ha diritto ai premi relativi al periodo in corso al momento in cui ha richiesto l'annullamento ed in ogni caso, al premio versato per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine previsto per l'annullo del contratto, la stessa non è tenuta a pagare la somma assicurata.*

Articolo 1893 del Codice Civile "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave": *disciplina che la Società non può annullare il contratto per dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente, quando quest'ultimo ha agito senza dolo o colpa grave. La Società può comunque recedere dal contratto nei termini*

previsti, indicati al precedente Articolo 1892. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società o prima che la stessa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio pagato e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Articolo 1894 del Codice Civile "Assicurazione in nome o per conto di terzi": *disciplina che in tali tipologie di assicurazioni, se i terzi hanno conoscenza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, sono applicabili le disposizioni dei precedenti Articoli 1892 e 1893.*

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito www.gazzettaufficiale.it/anteprima/codici/codiceCivile.

! **In particolare, il Contraente deve fornire a Helvetia Vita S.p.A. tutti i dati necessari per ottemperare alla normativa riguardante l'identificazione della clientela.**

! **A norma di quanto previsto dalla Legge di stabilità 2017 e s.m.i. il Contraente:**
- **deve essere una persona fisica;**
- **deve essere residente in Italia;**
- **non deve esercitare attività d'impresa;**
- **non deve essere titolare di altro strumento PIR.**

! **In relazione a quanto sopra riportato, il Contraente, all'interno del documento di Proposta-Polizza, dovrà fornire alla Società apposita dichiarazione con la quale lo stesso attesta la sussistenza dei suddetti requisiti minimi previsti dalla normativa per la sottoscrizione di un prodotto PIR.**

! **La mancanza dei suddetti requisiti, cosi come la perdita degli stessi nel corso della durata contrattuale, comportano la perdita dei benefici fiscali dalla Legge di Stabilità 2017 e s.m.i..**

! **Laddove nel corso della durata contrattuale il Contraente trasferisca la propria residenza in un altro Stato membro dell'Unione Europea, il Contraente stesso è tenuto a darne comunicazione alla Società tempestivamente e comunque entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto trasferimento.**
Quanto sopra al fine di consentire alla Società di effettuare gli adempimenti relativi all'applicazione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali gravanti sui premi eventualmente previsti in altri stati dell'Unione Europea.

! **Resta inteso che, nel caso in cui il Contraente non effettui la suddetta comunicazione nei termini sopra riportati, sarà tenuto a rimborsare alla Società quanto la stessa sia stata eventualmente chiamata a pagare in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio rimborsi dovuti per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato membro della nuova residenza/sede legale).**

! **Il Contraente è tenuto ad avvisare tempestivamente la Società, laddove nel corso della durata contrattuale si verifichino modifiche alle circostanze che ne determinano la classificazione ai fini FATCA (cittadino statunitense o fiscalmente residente negli Stati Uniti) e/o CRS (cittadino avente ulteriore residenza fiscale in uno stato diverso da Italia e/o Stati Uniti).**
In ogni caso, i soggetti di cui sopra sono tenuti ad avvisare tempestivamente la Società in relazione ad ogni eventuale cambio della propria residenza e/o residenza fiscale.

! **Si ricorda che laddove il Contraente dovesse variare la propria residenza portandola al di fuori dello Stato italiano verranno meno le agevolazioni fiscali previste dalla Legge di Stabilità 2017 e s.m.i, salvo quanto previsto dalle Linee Guida MEF (Ministero dell'Economie e delle Finanze) e dalla Circolare Agenzia delle Entrate N. 3/E del 26/02/2018.**

Art. 15 – Opzioni contrattuali

! **Il contratto non prevede la possibilità di selezionare opzioni contrattuali.**

Art. 16 – Istituzione di nuovi Fondi Interni - Fusione di Fondi Interni

La Società potrà istituire nuovi Fondi Interni; dell'istituzione e delle caratteristiche di tali nuovi Fondi Interni il Contraente verrà opportunamente informato e vi potrà accedere con operazioni di investimento o di trasferimento delle quote. Ciascun nuovo Fondo Interno verrà disciplinato da apposito Regolamento.

È prevista la possibilità di fusione con altri Fondi Interni della Società. La fusione potrà avvenire soltanto tra Fondi Interni aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento, di profili di rischio e di rispetto della Legge di Stabilità 2017 e s.m.i., come modificata ed integrata dalla Legge di Stabilità 2020 e s.m.i. in merito alla politica di investimento.
La Società comunicherà al Contraente le cause della fusione, le modalità operative di realizzazione e gli effetti per l'Assicurato, a norma di quanto disciplinato nel rispettivo Regolamento allegato alle presenti Condizioni contrattuali.

Art. 17 – Prestiti

! In relazione al presente contratto **non sono concedibili prestiti.**

Art. 18 – Cessione, pegno e vincolo

Cos'è la cessione?
La cessione consiste nel trasferimento dei diritti e doveri del contratto, dal Contraente ad un'altra persona che accetta di assumere, a partire da un determinato momento, il ruolo di Contraente del contratto stesso.

Cos'è il pegno?
Il Contraente può porre il contratto a garanzia di un impegno finanziario sottoscritto con una parte terza (una banca o una finanziaria) che diventa creditore pignoratizio, ossia soggetto a favore del quale è stato istituito il pegno. A titolo di esempio, se il contratto risulta essere stato dato in pegno e si verifica il decesso dell'Assicurato, la Società privilegerà il creditore pignoratizio nel pagamento della relativa prestazione, fermi i limiti di spettanza di quest'ultimo e di capienza del contratto.

Cos'è il vincolo?
Il vincolo di una polizza è una particolare condizione contrattuale che assegna al vincolatario (soggetto in favore del quale è stato istituito il vincolo) privilegi e priorità nell'ottenimento delle prestazioni previste dal contratto rispetto ad altri Beneficiari. A titolo di esempio, se il contratto risulta soggetto a vincolo e si verifica il decesso dell'Assicurato, la Società privilegerà il vincolatario nel pagamento della relativa prestazione, fermi i limiti di spettanza di quest'ultimo e di capienza del contratto.

! **Il Contraente – in ragione della specifica finalità del prodotto Helvetia MultiPIR.IT – non può cedere ad altri il contratto, può tuttavia darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.**
Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale della Lettera Contrattuale di Conferma o emetta apposita appendice, che diverrà parte integrante del contratto medesimo.

! **Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto totale o parziale nonché di recesso richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.**

! **Si ricorda tuttavia che ai fini dell'esenzione fiscale prevista dalla Legge di Stabilità 2017 e s.m.i. ogni singolo premio (unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) deve essere mantenuto nel PIR per almeno 5 anni dalla data del rispettivo investimento. Diversamente, i redditi di capitale sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie.**

Art. 19 – Beneficiari in caso di decesso e Referente Terzo

Ai sensi dell'Art. 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Al momento della sottoscrizione della Proposta–Polizza, il Contraente designa (possibilmente in forma nominativa in modo da evitare problemi di identificazione), i Beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione.
Ai sensi dell'Art. 1921 del Codice Civile, la designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata, nei seguenti casi:

- **dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;**
- **dopo il decesso del Contraente;**
- **dopo che, verificatosi l'evento previsto (decesso), il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.**

Nei primi due casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. Sono comunque salve le previsioni di cui all' Art. 1922 del Codice Civile.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere effettuate mediante comunicazione scritta, sottoscritta in originale dal Contraente, alla Società o mediante testamento. **Tali atti avranno efficacia nei confronti della Società solo se a questa trasmessi, al più tardi, insieme alla documentazione utile all'avvio della procedura di liquidazione. In caso di mancata trasmissione entro tale termine, la designazione e le sue eventuali revoche o modifiche (in qualunque forma effettuate, anche testamentaria) non saranno opponibili alla Società.**

Riferimenti a norme di Legge
Articolo 1920 del Codice Civile "Assicurazione a favore di un terzo": *disciplina che è valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo. La designazione del Beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata alla Società o per testamento; essa è efficace anche se il Beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.*
Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Articolo 1921 del Codice Civile "Revoca del beneficio": *disciplina che la designazione del Beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del Contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.*

Se il Contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il Beneficiario ha dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del Contraente e la dichiarazione del Beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore.

Articolo 1922 del Codice Civile "Decadenza del beneficio": *disciplina che la designazione del Beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il Beneficiario attenti alla vita dell'assicurato. Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall'Articolo 800 del Codice Civile.*

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito www.gazzettaufficiale.it/anteprima/codici/codiceCivile.

Nel caso di specifiche esigenze di riservatezza del Contraente, lo stesso – qualora abbia designato i Beneficiari in forma nominativa – può indicare un **Referente Terzo**. Il Referente Terzo è un soggetto (diverso dai Beneficiari) che la Società potrà contattare in caso di decesso dell'Assicurato per agevolare il pagamento delle prestazioni.

Art. 20 – Duplicato della Proposta–Polizza o della Lettera Contrattuale di Conferma

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della copia della Proposta-Polizza e/o della Lettera Contrattuale di Conferma del Contraente, lo stesso o gli aventi diritto, possono ottenerne un duplicato, **a proprie spese e responsabilità**, facendone richiesta alla Società.

Art. 21 – Valuta

Gli impegni contrattuali, premi e prestazioni assicurative, sono regolati in Euro. I valori delle quote dei Fondi sono espressi in Euro.

Art. 22 – Tasse e imposte

Tasse ed imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente e dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 23 – Foro competente e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi è tenuto inizialmente ad attivare il **procedimento di mediazione** previsto dalla Legge 09/08/2013, n. 98 e s.m.i. presso un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia stessa.

Solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui alla sopra citata Legge, sarà possibile rivolgersi all'**Autorità Giudiziaria** competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

In ogni caso, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, è anche possibile esperire **il procedimento di negoziazione assistita** prevista ai sensi del D. L. 132/14, convertito con modifiche dalla L. 162/14, invitando l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione tramite il proprio legale.

Si ricorda che in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

Tramite il sito della Società (www.helvetia.it – Reclami) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle suddette procedure.

Riferimenti a norme di Legge

La Legge 9 agosto 2013, n. 98 *contenente disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, disciplina anche il procedimento di "mediazione civile", istituto stragiudiziale (ossia non si svolge in un'aula di tribunale) che mira alla risoluzione delle controversie in tempi brevi e con costi contenuti a fronte delle agevolazioni fiscali previste, il quale deve essere attivato obbligatoriamente in prima istanza nell'ambito di controversie su contratti bancari, assicurativi o finanziari.*

La Legge 10 novembre 2014, n. 162*, che ha convertito in Legge con modificazioni il Decreto Legge del 12 settembre 2014, n. 132 (c.d. "Decreto giustizia") disciplina anche il procedimento di "Negoziazione assistita", istituto stragiudiziale che mira alla risoluzione delle controversie in via amichevole, mediante invito a stipulare una convenzione in cui le parti si impegnano a risolvere bonariamente la controversia con l'assistenza dei rispettivi legali di fiducia.*

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito https://www.gazzettaufficiale.it.

Art. 24 – Informativa

Comunicazioni precontrattuali
Il Contraente può richiedere prima della sottoscrizione della Proposta-Polizza, l'ultimo rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno e/o della Gestione Separata. Tali rendiconti sono anche presenti sul sito internet della Società all'indirizzo www.helvetia.it.

Comunicazioni in corso di contratto
La Società comunica al Contraente eventuali variazioni rilevanti, rispetto alle informazioni contenute nelle Condizioni Contrattuali, intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
A seguito del versamento del premio di perfezionamento, la Società provvede ad inviare al Contraente, entro 10 giorni lavorativi dall'epoca di conversione, una "Lettera Contrattuale di Conferma" dell'avvenuto investimento, contenente le seguenti informazioni:

- la ripartizione dei premi tra il Fondo Interno e la Gestione Separata;
- il premio unico iniziale versato;
- l'importo del premio unico investito;
- la data di conclusione del contratto e quella di decorrenza del contratto;
- i dettagli riguardanti la modalità di conversione in quote del premio versato (numero quote attribuite, valore unitario della quota, epoca di conversione).

Analoga informativa e con la stessa tempistica viene inviata al Contraente per ognuno degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati.

La Società trasmette, entro il 31 Maggio successivo alla chiusura di ogni anno solare, il Documento Unico di Rendicontazione, contenente le seguenti informazioni:

a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente;
b) numero e controvalore delle quote relative alla Componente Unit Linked assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente e valore del Capitale della Componente Gestione Separata al 31 dicembre dell'anno precedente;
c) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
d) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento, con indicazione anche del numero e controvalore delle quote rimborsate relativamente alla Componente Unit Linked;
e) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento, nonché controvalore del riscatto maturato a tale data;
f) valore del Capitale della Componente Gestione Separata nonché valore di riscatto maturati nell'anno di riferimento;
g) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata; tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento minimo trattenuto dalla Società, equivalente al tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni;
h) importo dei costi e degli oneri, con specifica e separata indicazione del costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell'Assicurato nell'anno di riferimento;
i) un'illustrazione che mostra l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività del prodotto e soddisfa i seguenti requisiti:
   a) mostra l'effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività del prodotto;
   b) mostra eventuali impennate o oscillazioni previste dei costi;
   c) è accompagnata da una sua descrizione.

Con riferimento al Capitale della Componente Unit Linked la Società trasmette comunicazione scritta al Contraente qualora in corso di contratto il controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30,00% rispetto all'ammontare dei premi investiti in tale Componente, tenuto conto di eventuali riscatti parziali, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10,00%. Tale comunicazione in caso di perdite sarà effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

Art. 25 – Non pignorabilità e non sequestrabilità delle prestazioni assicurate

Ai sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in relazione dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Sono salve, rispetto al premio pagato, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (Art. 1923, comma 2 del Codice Civile).

Riferimenti a norme di Legge

Articolo 1923 del Codice Civile "Diritti dei creditori e degli eredi"*: le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.*

Cosa fare per richiedere la liquidazione delle prestazioni

Art. 26 – Pagamenti della Società

Ogni richiesta di liquidazione dovrà essere consegnata all'Intermediario presso cui è stata sottoscritta la Proposta-Polizza, ovvero inviata direttamente alla Società al seguente indirizzo: Helvetia Vita S.p.A. – Gestione Operativa – Canali Tradizionali, Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano (anche mediante l'utilizzo dell'apposito modulo allegato alle presenti Condizioni contrattuali), a mezzo lettera raccomandata A/R corredata dai documenti di seguito riportati.
Si precisa che il suddetto modulo viene messo a disposizione da parte della Società al solo fine di agevolare la richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela.
In particolare, i documenti da presentare sono:

- **In caso di recesso:**
  - richiesta di recesso sottoscritta in originale dal Contraente;
  - certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente, ovvero autocertificazione di esistenza in vita, con allegata copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;
  - in caso di polizza sottoposta a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.
- **In caso di riscatto totale:**
  - richiesta di riscatto sottoscritta in originale dal Contraente;
  - certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente, ovvero autocertificazione di esistenza in vita, con allegata copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;
  - copia leggibile del codice fiscale e di un valido documento di identità del Contraente;
  - coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN del Contraente). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso;
  - in caso di polizza sottoposta a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.
- **In caso di riscatto parziale:**
  - richiesta di riscatto sottoscritta in originale dal Contraente;
  - certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente, ovvero autocertificazione di esistenza in vita, con allegata copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;
  - copia leggibile del codice fiscale e di un valido documento di identità del Contraente;
  - coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN del Contraente). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso;
  - in caso di polizza sottoposta a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.
- **In caso di decesso:**
  - denuncia di sinistro tramite lettera raccomandata A/R, da inviare entro 60 giorni dalla data in cui si è verificato il decesso dell'Assicurato;
  - consenso all'utilizzo dei dati personali sottoscritto dagli aventi diritto in caso di decesso (Reg. UE 679/2016);
  - dati anagrafico fiscali degli aventi diritto e le loro coordinate bancarie per le operazioni di accredito (nome, cognome, codice fiscale, Banca, e coordinate bancarie - codice IBAN - di ciascun avente diritto). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale da ciascun avente diritto;
  - copia leggibile di un valido documento di identità e del codice fiscale di ciascun avente diritto;
  - certificato di decesso dell'Assicurato (in originale), rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
  - documentazione attestante la designazione del Beneficiario, quale:
    - **in caso di designazione effettuata facendo riferimento alla qualità di eredi legittimi o testamentari,** atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio, al Sindaco (o un suo incaricato a ricoprire il ruolo di pubblico ufficiale) o presso il Tribunale, sul quale viene indicato:
      - se il Contraente ha lasciato o meno testamento. In caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l'atto di notorietà deve riportarne gli estremi precisando che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire;
      - quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire.

      Per capitali non superiori ad Euro 50.000,00, determinati anche considerando la somma delle prestazioni dovute dalla Società a fronte di più contratti aventi il medesimo Assicurato, potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati;
    - **in caso di designazione effettuata con riferimento a un soggetto specificatamente individuato:**
      - <u>se è presente un testamento:</u>
        - copia autentica o estratto autentico dell'atto di ultima volontà;
        - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria piena responsabilità, quali sono i Beneficiari e che il Beneficiario ha effettuato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni relative al testamento o ai testamenti, che oltre ai Beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modifiche della designazione dei Beneficiari. Nella dichiarazione sostitutiva è necessario inoltre indicare quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire;
      - <u>se non è presente un testamento:</u>
        - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria piena responsabilità, che il Beneficiario ha effettuato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la

non esistenza di disposizioni testamentarie, nonché l'indicazione di tutte le persone nominate come Beneficiari. Nella dichiarazione sostitutiva è necessario inoltre indicare quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire;

- qualora gli aventi diritto risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al Legale Rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità relativa al pagamento, nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa;
- in caso di polizza sottoposta a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.

! **La Società potrà chiedere documentazione ulteriore rispetto a quella di cui sopra per ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.**

! **Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.**

! **ATTENZIONE: le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.**

Con riferimento ai documenti sopra riportati, a norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento IVASS n. 41/2018, sarà cura della Società non richiedere documentazione di cui la stessa già dispone, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti e **sempreché risulti ancora in corso di validità**.

Verificata la sussistenza dell'obbligo al pagamento, la Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione sopra riportata (ovvero dalla data di ricevimento presso l'Intermediario interessato, se anteriore). Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati, nella misura degli interessi legali in vigore, a partire dal giorno in cui la Società o l'Intermediario è entrata/o in possesso della documentazione completa.

! Si ricorda che il Codice Civile (Art. 2952) dispone che **i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si Fonda (prescrizione).** Qualora i Beneficiari non richiedano gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto in materia di rapporti dormienti dalla Legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

! **La Società inoltre non fornisce alcuna copertura o altra prestazione nella misura in cui la copertura o la prestazione stessa possano esporre la Società al manifestarsi o al rischio di:**

- **violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;**
- **erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.**

Cos'è la prescrizione?
È l'estinzione di un diritto nel caso in cui il relativo titolare non lo eserciti nei tempi stabiliti dalla Legge.

Riferimenti a norme di Legge

Il Regolamento UE 679/2016*: contiene le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.*

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito: https://www.garanteprivacy.it/il-testo-del-regolamento.

Articolo 8, comma 3 del Regolamento IVASS n. 41/2018: *"Le imprese, al fine di ridurre gli oneri a carico dei contraenti, adottano modalità di gestione della documentazione idonee a evitare che venga richiesta, in fase di assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui già dispongano, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo contraente, e che risulti ancora in corso di validità".*

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito: https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n41/index.html.

Articolo 2952 del Codice Civile "Prescrizione in materia assicurativa": *disciplina i diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.*

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito www.gazzettaufficiale.it/anteprima/codici/codiceCivile.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266 *("Legge finanziaria 2006") all'Art.1, comma 345, disciplina che il Fondo per le vittime delle frodi bancarie, di cui al comma 343 della medesima Legge, è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.*
I rapporti dormienti del comparto assicurativo sono polizze le cui prestazioni non sono state riscosse dai Beneficiari e che giacciono presso le imprese in attesa che ne venga richiesta la liquidazione dagli aventi diritto o, in caso contrario, della prescrizione.

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito https://www.gazzettaufficiale.it.

Modulistica

Edizione Giugno 2023 - Mod. C-SI-PM-0/RP Spedire a: Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canali Tradizionali

RICHIESTA DI PAGAMENTO
Il presente modulo viene messo a disposizione al solo fine di agevolare la richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela.

Polizza n. _____ **Helvetia MultiPIR.IT**
Intermediario _____ **Codice** _____
Contraente _____

Con la presente si richiede il pagamento della prestazione assicurata dalla polizza in oggetto per: (barrare la casella prescelta)

□ DECESSO dell'Assicurato □ RISCATTO totale □ RISCATTO parziale di Euro _____ tramite (barrare la casella prescelta):

□ bonifico sul conto corrente n° _____ intestato a _____
presso _____ IBAN _____ BIC _____

□ assegno circolare intestato agli aventi diritto

□ reinvestimento □ totale □ parziale della Polizza N. _____ sul Prodotto _____

Si allegano i documenti (necessari quelli per i quali, in base al tipo di operazione richiesta, è riportata nel prospetto la voce "SI", che deve essere barrata per ogni documento che viene allegato) previsti dalle Condizioni contrattuali	**Decesso***	**Riscatto***
Dati anagrafico fiscali degli aventi diritto (nome, cognome e codice fiscale di ciascun avente diritto)	SI	
Certificato di esistenza in vita dell'Assicurato (se l'Assicurato è diverso dal Contraente per riscatto) o autocertificazione e copia di un valido documento d'identità dell'Assicurato		SI
Copia leggibile del codice fiscale e di un valido documento di identità del Contraente		SI
Copia leggibile del codice fiscale e di un valido documento di identità degli aventi diritto e consenso all'utilizzo dei dati personali sottoscritto dagli aventi diritto	SI	
Certificato di decesso dell'Assicurato (in originale), rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice	SI	
Denuncia, tramite lettera raccomandata, da inviare entro 60 giorni dalla data in cui si è verificato il decesso dell'Assicurato	SI	
Atto di notorietà (ovvero dichiarazione sostitutiva a norma di quanto previsto all'Art. 26 delle Condizioni contrattuali) per l'individuazione degli aventi diritto (da cui risulti che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento) o testamento dell'Assicurato	SI	
In caso di aventi diritto minorenni o incapaci, copia autenticata del Decreto del Giudice Tutelare contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità relativa al pagamento, nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa	SI	
In caso di polizza sottoposta a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario	SI	SI

* Con riferimento ai documenti sopra riportati sarà cura della Società non richiedere documentazione di cui la stessa già dispone, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti **e sempreché risulti ancora in corso di validità.**
Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sul Contraente/sugli aventi diritto.
La Società potrà chiedere documentazione ulteriore rispetto a quella di cui sopra per ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.
ATTENZIONE: le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

Come previsto dalla Legge di Stabilità 2017 e s.m.i. si ricorda che, ai fini dell'esenzione fiscale, è necessario detenere i premi versati (unico ed eventuali aggiuntivi) nel PIR per almeno 5 anni a partire dalla data di investimento di ciascun premio. Diversamente gli importi riscattati saranno soggetti ad imposizione fiscale secondo le regole ordinarie.

_____ _____
Luogo e data Firma degli aventi diritto

_____ _____
Firma dell'Intermediario (per autenticità delle firme degli aventi diritto) Firma degli aventi diritto

---

Mod. C-SI-PM-0/RV
RICHIESTA DI VARIAZIONI Spedire a: Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canali Tradizionali

Polizza n. _____ **Helvetia MultiPIR.IT**
Intermediario _____ **Codice** _____
Contraente _____

Con la presente si richiede la seguente variazione sulla assicurazione in oggetto (barrare la casella relativa all'operazione richiesta):

□ CAMBIAMENTO DI BENEFICIO: il sottoscritto Contraente dichiara di attribuire il beneficio della assicurazione in oggetto come segue: in caso di decesso dell'Assicurato _____

□ ALTRO (specificare)_____

_____ _____
Luogo e data Firma del Contraente

_____ _____
Firma dell'Intermediario Firma dell'eventuale Cessionario (nuovo Contraente)

PRIVACY

Per una lettura del testo dell'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 si rimanda al testo riportato all'interno della Proposta-Polizza.

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento UE 679/2016
(compilare in caso di richiesta di pagamento per decesso Assicurato)

Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, il/la sottoscritto/a, in qualità di Interessato/a e consapevole che il trattamento potrà riguardare anche categorie particolari di dati personali, ed in particolare *"i dati relativi alla salute"*:

□ dà □ nega

il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli relativi alla salute, per le finalità di cui all'informativa, compresa la loro comunicazione.

_____ _____
Data

_____

_____

_____

_____
Firma di ogni Interessato

Avvertenza: negando o comunque non prestando il proprio consenso al trattamento dei dati non si consentirà l'esecuzione della richiesta.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "REMUNERA PIÙ"

Art. 1 - Costituzione e denominazione della gestione separata
Helvetia Vita S.p.A. (già Chiara Vita, di seguito la "Società") ha costituito una speciale forma di gestione degli investimenti, denominata "Remunera più", separata da quella delle altre attività della Società e rivolta a tutti i segmenti di clientela ed a tutte le tipologie di contratti a prestazioni rivalutabili collegati ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
Con riferimenti ai suddetti contratti, il presente Regolamento costituisce parte integrante delle rispettive Condizioni contrattuali.

La gestione "Remunera più" è denominata in Euro.
La gestione "Remunera più" è conforme alle norme stabilite dall'ISVAP (oggi IVASS) con Regolamento n. 38 del 03/06/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Attività, obiettivi e politiche di investimento della gestione separata
Il valore delle attività della gestione "Remunera più" non può essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili di cui al precedente articolo 1, sulla base dei rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

La gestione finanziaria ha l'obiettivo di conseguire risultati che consentano di far fronte alle garanzie di rendimento contrattualmente stabilite e realizzare un rendimento positivo, in quanto ciò sia compatibile con le condizioni di mercato.
Le politiche di gestione sono tese a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli Assicurati ai risultati finanziari della gestione "Remunera più"; le scelte di investimento si Fondano su modelli di Asset Liability Management che permettono di tenere in considerazione, nella selezione e gestione delle attività finanziarie, gli impegni assunti verso gli Assicurati.
Oltre al rispetto dei limiti regolamentari, si persegue la liquidità degli investimenti, l'efficienza del profilo rischio-rendimento, anche attraverso la diversificazione, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell'interesse della massa degli Assicurati, l'equilibrio e la stabilità della gestione "Remunera più".

In linea generale, le risorse della gestione "Remunera più" possono essere investite in tutte le attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi dell'Art. 38 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e dei relativi regolamenti attuativi.
Tali attività sono di piena e libera proprietà della Società nonché libere da vincoli o gravami di qualsiasi natura.

La gestione "Remunera più" può investire anche la totalità degli attivi in Titoli di debito emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all'Ocse, da organismi sovranazionali ai quali aderisca almeno uno Stato membro dell'Ocse, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all'Ocse.

È ammesso l'investimento in Titoli obbligazionari di emittenti corporate, compresi anche gli OICR obbligazionari, in misura non superiore all'80% degli attivi. Il rating degli emittenti, al momento dell'acquisto, deve essere, preferibilmente, almeno Investment Grade[1]; potranno essere acquistate anche obbligazioni con rating Below Investment Grade[2] purché, complessivamente, il loro peso non sia superiore al 5% degli attivi della gestione "Remunera più".

Il peso del comparto azionario deve essere inferiore al 20% degli attivi; l'investimento azionario si realizza attraverso l'acquisto di Titoli di capitale, ETF, SICAV e OICR azionari, bilanciati e flessibili. L'esposizione azionaria diretta riguarda titoli con un livello di liquidità adeguato all'investimento effettuato, quotati sui principali mercati borsistici.

L'investimento nel Comparto Immobiliare può avvenire attraverso l'acquisto di partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili. Sono ammessi Investimenti Alternativi (Hedge Fund, Private Equity) attraverso l'acquisto di azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di Fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato, Fondi riservati e speculativi.

I limiti, i termini e le condizioni alle quali possono essere effettuati investimenti immobiliari e alternativi sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Sono, infine, ammessi gli Strumenti di mercato monetario, quali ad esempio depositi bancari, certificati di deposito e OICR monetari, le cui controparti devono avere rating "Investment Grade". Fanno eccezione i soli "conti correnti" dove sono ammesse anche controparti "Below Investment Grade o senza rating", ma con il limite massimo del 3%.

L'operatività attraverso strumenti finanziari derivati e l'investimento in prodotti strutturati avviene nel principio di sana e prudente gestione e si conforma alle disposizioni normative in materia. Gli strumenti finanziari derivati sono ammessi con finalità di copertura e gestione efficace, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente.
Con operazioni di copertura si intendono quelle operazioni destinate a ridurre, totalmente o parzialmente, il rischio di investimento o di controparte ed effettuate allo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività o passività, da variazioni sfavorevoli dei tassi, degli indici, dei prezzi degli strumenti finanziari e dal rischio di default degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio.
Le operazioni di gestione efficace del portafoglio sono quelle operazioni effettuate allo scopo di raggiungere prefissati obiettivi di investimento in maniera più veloce, agevole, economica o flessibile rispetto a quanto sarebbe possibile ottenere operando sugli attivi sottostanti, senza generare nel contempo un incremento significativo del rischio di investimento, rispetto a quello generabile operando direttamente sugli attivi sottostanti.

Ai sensi della normativa vigente sono, comunque, esclusi gli investimenti in:

[1] Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating, Investment Grade è il rating almeno pari a BBB-.
[2] Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating, Below Investment Grade è quello minore di BBB-.

- crediti infruttiferi, ad esclusione di quelli nei confronti di Assicurati ed Intermediari per premi da incassare nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi;
- immobili destinati all'esercizio della Società;
- crediti verso i riassicuratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 5 del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) 38/2011;
- immobilizzazioni materiali;
- spese di acquisizione da ammortizzare.

Le operazioni con le controparti di cui all'Art. 5 del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) 27/05/2008 n.25, sono ammesse e non devono pregiudicare gli interessi degli Assicurati. Sono effettuate a condizioni di mercato, ovvero a condizioni che è possibile ottenere da imprese o soggetti indipendenti (principio della c.d. "best execution") e in coerenza con la normativa IVASS vigente.
Gli investimenti in OICR ed obbligazioni emesse o gestite da società appartenenti allo stesso Gruppo della Società non possono superare il 30% del patrimonio della gestione "Remunera più".

L'uscita delle attività dalla gestione separata può avvenire esclusivamente da realizzo.

Art. 3 - Determinazione del tasso medio di rendimento annuo della gestione separata
Annualmente viene determinato il tasso medio di rendimento della gestione "Remunera più" relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ciascun anno.
In aggiunta al tasso medio di rendimento sopra indicato, al termine di ciascun mese viene determinato il tasso di rendimento medio realizzato per il periodo corrispondente ai 12 mesi di calendario precedenti.

I tassi medi di rendimento, relativi ai periodi sopra indicati, sono determinati rapportando il risultato finanziario della gestione di competenza di quel periodo al valore medio annuo degli investimenti della gestione relativo al medesimo periodo.

Il risultato finanziario della gestione è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa nel periodo considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dai ratei di interessi e di cedole maturati e dagli utili e dalle perdite di realizzo di competenza della gestione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione "Remunera più", e cioè al prezzo di acquisto per l'attività di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione per i beni già di proprietà della Società.
Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa.

Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del rendimento finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato.

Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute fiscali di acconto ed al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione "Remunera più", ivi incluse le spese relative alla certificazione della gestione di cui al successivo articolo 4, fermo restando che sulla gestione "Remunera più" non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.
Per valore medio annuo degli investimenti della gestione "Remunera più" si intende la somma della giacenza media dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media degli investimenti in titoli e di ogni altra attività della gestione stessa.
La consistenza media nel periodo di osservazione dei depositi, dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione "Remunera più".
I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.

Art. 4 - Verifica contabile della gestione separata
La gestione "Remunera più" è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58 (T.U.F.) e dell'art. 43, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 27/01/2010 n. 39 e rispettive successive modifiche ed integrazioni, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente Regolamento.
In particolare, sono verificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione, il rendimento annuo della gestione quale descritto al precedente articolo 3 e l'adeguatezza dell'ammontare delle riserve matematiche.
In occasione della verifica annuale relativa al periodo di osservazione, la Società di Revisione di cui sopra verifica anche tutti gli altri 11 rendimenti annui calcolati nei periodi non coincidenti con il periodo di osservazione.

Art. 5 - Eventuali modifiche
La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli Assicurati.

Art. 6 - Facoltà del Contraente
Il Contraente ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento un prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono la gestione interna separata.

REGOLAMENTO FONDO PIR ITALIA

Art. 1 – Istituzione e denominazione del Fondo Interno
Helvetia Vita S.p.A. (di seguito la "Società"), al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti degli Investitori di contratti finanziari - assicurativi di tipo Unit Linked, ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari denominato "PIR ITALIA" (di seguito il "Fondo").

Nel Fondo confluiscono esclusivamente i premi versati dagli Investitori, a decorrere dal primo versamento effettuato. Tali premi sono relativi ai prodotti che si configurano come Piani Individuali di Risparmio a lungo termine e prevedono, come stabilito dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art.1, commi da 100 a 114 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito Legge di Stabilità 2017), come modificata ed integrata dall'Art. 13-bis del Decreto-Legge n. 124/19 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Decreto Fiscale 2020"), convertito in legge con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e s.m.i. (di seguito "Legge di Stabilità 2020), che l'investimento non sia soggetto all'imposta sui rendimenti qualora sia detenuto per almeno 5 anni. I capitali conferiti al Fondo sono investiti dalla Società nel rispetto degli obiettivi della gestione e della composizione degli attivi, coerentemente con gli obiettivi enunciati e con lo stile di gestione del Fondo.

Il Fondo è espresso in quote di uguale valore.

Il Fondo è ad accumulazione e, quindi, l'eventuale incremento del valore del patrimonio del Fondo non viene distribuito, ma determina l'incremento di valore delle quote nelle quali risulta suddiviso il patrimonio del Fondo stesso.

Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Società, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Il Fondo inizia la propria attività a partire dal giorno 24 luglio 2017.

Art. 2 – Obiettivi, caratteristiche e criteri di investimento del Fondo Interno
La gestione del Fondo e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Società, che vi provvede attuando una gestione professionale del patrimonio del Fondo stesso. La Società, nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo, può conferire a soggetti terzi abilitati alla gestione di patrimoni delega gestionale.
Il soggetto delegato opererà, in ogni caso, sulla base dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Società, alla quale dovrà essere ricondotta l'esclusiva responsabilità della gestione stessa. A tale fine la Società eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dal soggetto delegato.

A far data dal 14 Settembre 2020 la Società ha conferito ad ARCA Fondi SGR S.p.A. delega gestionale delle attività che compongono il Fondo al fine di avvalersi, nell'attività sistematica di definizione dall'asset allocation, della specifica professionalità del gestore.

Il soggetto delegato opera, in ogni caso, sulla base dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Società, alla quale deve essere ricondotta l'esclusiva responsabilità della gestione stessa. A tale fine la Società esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere da soggetto delegato.

Valuta base: Euro (EUR)

Obiettivi d'investimento
L'obiettivo d'investimento del Fondo è conseguire una crescita dinamica del capitale investito a lungo termine, ottimizzando il rendimento del portafoglio attraverso una gestione attiva degli investimenti diversificati.

La leva finanziaria non può essere superiore all'unità.

Politica di investimento
il Fondo può:
- investire in misura prevalente direttamente in azioni e/o quote di OICR azionari (ivi compresi ETF azionari) tenendo conto che potrebbero determinarsi scostamenti per consentire il rispetto dei limiti previsti dalla Legge di Stabilità 2017 e s.m.i., come modificata ed integrata dalla Legge di Stabilità 2020 e s.m.i.;
- investire direttamente e/o tramite quote di OICR (ivi compresi ETF), in obbligazioni governative, sovranazionali e corporate denominati in Euro. È ammesso l'investimento, diretto e/o tramite quote di OICR, in obbligazioni governative denominate in valute diverse dall'Euro, purché emesse dai Governi di paesi inclusi nel benchmark;
- detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide per brevi periodi oppure in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse alla operatività del Fondo;
- investire in misura residuale in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti;
- utilizzare strumenti derivati limitatamente a finalità di copertura da avverse variazioni dei tassi di interesse, di cambio o del rischio di credito.

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in OICR, gli stessi potranno essere selezionati anche tra quelli istituiti, promossi o gestiti da Società del gruppo di appartenenza della Società.

Lo stile di gestione del Fondo Interno è a benchmark di tipo attivo e prevede di ottenere un rendimento positivo nel lungo periodo, accettando la possibilità di oscillazioni del valore del patrimonio nel breve periodo. La gestione è volta ad ottenere una crescita dinamica del capitale perseguendo le opportunità di crescita offerte da una combinazione di investimenti di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria.

Il Fondo investe in conformità a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2017 e s.m.i., come modificata ed integrata dalla Legge di Stabilità 2020 e s.m.i..
Il Fondo pertanto investe, per almeno i 2/3 di ogni anno solare, almeno il 70% del proprio patrimonio, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria, sia quotati sia non quotati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da società, residenti in Italia o in Stati membri dell'Unione Europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia.
Di tale quota almeno il 25% (pari al 17,50% del Patrimonio del Fondo Interno) dovrà essere investito in strumenti finanziari con le caratteristiche indicate sopra ma emessi da società non comprese all'interno di indici ad elevata capitalizzazione (FTSE MIB o equivalenti di altri mercati regolamentati) e almeno un ulteriore 5% (pari al 3,50% del Patrimonio del Fondo Interno) dovrà essere investito in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE *Mid Cap* della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.
Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Il Fondo, nei limiti previsti dalla normativa assicurativa vigente e dalla Legge di Stabilità 2017 e s.m.i., come modificata ed integrata dalla Legge di Stabilità 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, intende conseguire i propri obiettivi investendo direttamente e indirettamente in:

- **strumenti finanziari** – come individuati dalla sezione III della Circolare ISVAP n. 474/D (di seguito "la **Circolare**") – emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri.
  Il Fondo potrà impiegare i seguenti strumenti finanziari derivati – purché emessi dai soggetti sopra individuati per gli strumenti finanziari e utilizzati nel rispetto dei limiti definiti dalla Circolare – a scopo di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o d'investimento. Tali strumenti finanziari derivati comprendono contratti a termine, contratti future (compresi future su indici azionari e su titoli di stato) nonché opzioni.

  L'utilizzo di strumenti finanziari derivati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016, può essere effettuato a condizione che:
  a) i relativi contratti siano conclusi con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni e soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilità, ai sensi della normativa nazionale vigente o della equivalente regolamentazione dello Stato estero;
  b) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati regolamentati i cui sistemi di funzionamento prevedano l'obbligo per gli operatori di effettuare versamenti di margini di garanzia, i relativi contratti siano conclusi con controparti appartenenti a Paesi OCSE (alle quali sia stata attribuita da almeno due primarie ECAI, oppure da almeno una ECAI, a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore, una classe almeno pari a quella contrassegnata dal simbolo "A-" o equivalenti, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio-lungo termine). Qualora le controparti siano enti creditizi vigilati ai sensi della normativa europea applicabile al settore bancario, la classe di merito creditizio è almeno pari alla categoria investment grade, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio e lungo termine;
  c) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, che offrano adeguate garanzie di economica liquidazione delle posizioni assunte, l'impresa concluda accordi con la controparte, o con altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti previsti per quest'ultima, tali da assicurarle la facoltà di ricorrere alla liquidazione della posizione, eventualmente con cadenze e importi prestabiliti, secondo modalità che permettano di disporre della liquidità necessaria ad assolvere gli impegni derivanti dalle polizze di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, del Codice, anche in corso di contratto;
  d) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, i cui sistemi di funzionamento comportino, di fatto, l'aggiornamento affidabile dei valori oggetto di quotazione, i relativi contratti prevedano che la controparte proceda, secondo scadenze prefissate coerenti con le prestazioni previste nelle relative polizze e, in ogni caso, alla chiusura di ogni esercizio e ad ogni richiesta dell'impresa di assicurazione, alla determinazione del valore corrente degli strumenti stessi. La comunicazione relativa a tale valutazione deve essere conservata dall'impresa di assicurazione presso la propria sede.
- **Quote di OICR** (istituiti, promossi o gestiti anche da entità appartenenti al Gruppo Helvetia o al Gruppo Bancario BPER Banca) e in particolare in OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e in quote di fondi d'investimento alternativo (FIA) ai sensi della Direttiva 2011/61/UE (di seguito "**AIFMD**"). Tali ultimi fondi devono: *i)* essere stabiliti in uno Stato membro in cui la AIFMD sia stata trasposta nel quadro normativo nazionale; *ii)* aver completato la procedura di autorizzazione ai sensi della AIFMD; *iii)* aver completato le procedure di notifica alle autorità competenti italiane ai sensi della AIFMD; *iv)* essere commercializzati sul territorio italiano.
- **Strumenti monetari**, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati Membri dell'Unione Europea, appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti

tipologie: *i)* depositi bancari in conto corrente; *ii)* certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario; *iii)* operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto e di deposito titoli presso una banca.
Gli strumenti monetari non possono superare il 20% del valore complessivo del fondo o comparto. È ammesso il superamento del citato limite per brevi periodi oppure in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse alla operatività del Fondo. Devono poi essere rispettati gli ulteriori limiti quantitativi dettati dalla sezione III della Circolare.

Si precisa che, per quanto riguarda gli OICR, il rispetto dei requisiti dell'art. 1, comma 104, della Legge di Stabilità 2017 e s.m.i. è demandato a quanto indicato nella politica di investimento indicata nei rispettivi regolamenti e nella documentazione di offerta.

Limiti e criteri di investimento del Fondo Interno
La Società attua una politica di investimento coerente con i vincoli previsti dalla normativa sui Piani di risparmio a lungo termine (c.d. "PIR") di cui alla Legge di Stabilità 2017 e s.m.i., come modificata ed integrata dalla Legge di Stabilità 2020 e s.m.i..

Le categorie di strumenti finanziari sopra descritte e le controparti delle operazioni effettuate su attivi del fondo devono avere un elevato *standing*. Gli altri strumenti finanziari e le controparti delle operazioni, ove sia determinabile una posizione netta positiva, devono avere un *rating* attribuito da almeno una primaria agenzia, a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore, almeno pari a "BB" o equivalente. Per quanto riguarda tali strumenti finanziari, il requisito di *rating* minimo potrà essere soddisfatto, in alternativa, con riferimento al soggetto emittente o garante. Sono consentiti investimenti in attivi con *rating* inferiori a "BB" ovvero "*not rated*", nei limiti del 5% del valore corrente del fondo o comparto.

Nella gestione del Fondo Interno non è consentito:
- vendere allo scoperto strumenti finanziari;
- investire risorse in strumenti finanziari rappresentativi di merci o che ne costituiscano il riferimento sottostante;
- assumere posizioni debitorie nette di qualsiasi natura. È tuttavia consentito detenere temporaneamente esposizioni passive tramite strumenti monetari per valori non superiori al 3% del valore corrente della massa gestita.

Non potranno essere assegnati al Fondo Interno strumenti finanziari non quotati in misura superiore al 10% del totale delle attività assegnate al fondo.
In ogni caso, nella definizione degli investimenti ammissibili per il Fondo devono essere rispettati i limiti quantitativi e qualitativi previsti nella sezione III della Circolare e dalla normativa di attuazione del Decreto e dalle successive modifiche ed integrazioni.

La componente non investita negli strumenti finanziari sino ad ora richiamati sarà impiegata in strumenti di mercato monetario ed obbligazioni a breve termine denominati in Euro in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali.

Il Fondo, inoltre, ha la possibilità di depositare temporanee giacenze di liquidità sul conto corrente al servizio della gestione, comunque in misura non superiore al 20% del patrimonio, se non per brevi periodi ed in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo.

Il Fondo può investire in misura residuale o contenuta in titoli obbligazionari emessi da società a bassa capitalizzazione, in titoli strutturati, in titoli obbligazionari di emittenti non investment grade nel limite del 5%.

Possono essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di Paesi Emergenti.

Il Fondo è ad accumulazione e quindi l'incremento del valore delle quote non viene distribuito, ma reinvestito nel Fondo stesso.
La Società si riserva la possibilità di detenere, in qualsiasi momento, una parte o tutto il patrimonio in disponibilità liquide, e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento del mercato finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Il Fondo è denominato in Euro, ma i suoi investimenti possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall'Euro. Il Fondo è pertanto esposto al rischio di cambio; a fini di copertura di tale rischio possono essere utilizzati strumenti derivati.

I titoli obbligazionari sono selezionati avendo riguardo dei segmenti di curva sui quali si trovano, degli spread di rendimento che offrono, della relazione tra rendimento effettivo e duration. Ad una valutazione specifica sul rischio di credito vengono assoggettati sia i corporate bond sia i titoli di Stato.
La selezione degli OICR avviene utilizzando metodologie di analisi sia quantitativa (rendimenti storici, analisi di vari indicatori di rischio, comparazione con altri OICR omogenei), che qualitativa del processo di investimento.
La selezione dei titoli azionari si basa su criteri di analisi Fondamentale.

Per quanto concerne le scelte geografiche, il Fondo si orienta al suo benchmark, senza replicarlo esattamente.

Le tecniche di gestione dei rischi applicate sono le seguenti:
Ex - ante:
- analisi della volatilità storica dei singoli strumenti finanziari presenti in portafoglio;
- analisi dell'esposizione ai rischi di mercato (duration media di portafoglio, peso azionario, esposizione valutaria).

Ex - post:
- analisi della volatilità del Fondo gestito e della macro asset-class (azionaria e del reddito fisso) in assoluto e rispetto al benchmark.

Il Fondo è assoggettato alle disposizioni delle direttive dell'Unione Europea.

Parametro oggettivo di riferimento (benchmark)
La Società ha individuato un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con il quale confrontare il rendimento del Fondo.
Il benchmark di riferimento è composto dai seguenti indici con le ponderazioni di seguito indicate:

Proposta di investimento	Benchmark
Fondo PIR ITALIA	45% FTSE MIB TOTAL Return Index 25% FTSE Italia MID CAP Index EUR TR
	30% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index

Si riporta di seguito una breve descrizione degli indici che compongono i benchmark.
FTSE MIB TOTAL Return Index (Ticker Bloomberg TFTSEMIB Index)
Il FTSE MIB è l'indice di riferimento per il mercato azionario italiano. Questo indice Total Return, che rappresenta circa l'80% della capitalizzazione di mercato, è composto da azioni di primaria dimensione e liquidità appartenenti al mercato azionario italiano.
L'Indice FTSE MIB misura la performance di 40 azioni quotate su Borsa Italiana con l'obiettivo di replicare la composizione settoriale del mercato azionario italiano.
La composizione dell'Indice FTSE MIB viene rivista trimestralmente nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.
FTSE Italia MID CAP Index EUR TR (Ticker Bloomberg TITMCE Index)
L'indice Total Return replica l'andamento delle azioni di società a capitalizzazione media quotate su Borsa Italiana.
È composto dai 60 titoli diversi da quelli compresi nell'indice FTSE MIB con la capitalizzazione di mercato più elevata e che rispondono a dei requisiti minimi in termini di flottante e liquidità.
Dall'indice sono esclusi i titoli esteri e le azioni diverse da quelle ordinarie.
Nessuna componente dell'indice può superare il 10% della sua composizione; quest'ultima viene rivista quattro volte all'anno a marzo, giugno, settembre e dicembre.
ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index (Ticker Bloomberg EG01 Index)
E' un indice a capitalizzazione che comprende i titoli di stato emessi dai Governi dei Paesi appartenenti all'Unione Monetaria Europea (area Euro), con scadenza inferiore a 3 anni ma superiore a un anno con un ammontare emesso di almeno 1 miliardo di Euro. Il peso attribuito a ciascun titolo è proporzionale all'effettiva capitalizzazione di mercato. Per le sue caratteristiche l'indice rappresenta il rendimento dei titoli obbligazionari governativi in Euro, tenuto conto delle cedole maturate e dei movimenti in termini di prezzo. Il paniere di riferimento viene aggiornato giornalmente ed è disponibile dal 31 dicembre 1985.

Art. 3 – Partecipanti al Fondo Interno
Al Fondo Interno possono partecipare solo le persone fisiche, non esercenti l'attività d'impresa e residenti nel territorio dello Stato Italiano, mediante la sottoscrizione di un contratto espresso in quote del Fondo stesso.
In considerazione degli obiettivi d'investimento sopra indicati, il Fondo può essere appropriato per gli Investitori che perseguono:
- la rivalutazione del capitale a lungo termine;
- un livello più elevato di volatilità nell'ottica di massimizzare i rendimenti a lungo termine.

Art. 4 – Scopo e rischiosità del Fondo PIR ITALIA
PIR ITALIA è un Fondo è disposto ad accettare una crescita dinamica del capitale nel lungo periodo, con una volatilità alta del valore unitario delle quote.

Profilo di rischio: avendo presente il peso percentuale delle componenti azionarie, obbligazionarie e valutarie del Fondo, nonché la volatilità del prezzo di mercato registrato quotidianamente delle singole componenti e la molteplicità di fattori che possono incrementare o diminuire la rischiosità dell'investimento, il profilo di rischio attribuito al Fondo PIR ITALIA è pari ad Alto.

Art. 5 – Regime delle spese del Fondo Interno
Sul Fondo gravano le seguenti spese:
1. una spesa annuale di gestione del Fondo a favore della Società per il servizio di Asset Allocation e per l'amministrazione del contratto. Tale spesa, espressa in percentuale del patrimonio complessivo lordo del Fondo, è calcolata settimanalmente sul patrimonio lordo del Fondo stesso ed è pari all'1,60%;
2. i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (ad esempio i costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari);
3. le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
4. le spese e le commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulle disponibilità del Fondo;
5. i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti (ad esempio gli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo);
6. le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
7. una commissione annua esterna di gestione, a favore delle Società di Gestione Collettiva del Risparmio incaricate della gestione, espressa in percentuale del valore degli OICR inclusi nel Fondo.

Tale commissione non può essere superiore al 2,50%;
8. gli oneri di ingresso e di uscita sono pari a zero;
9. gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo.

In riferimento agli investimenti del patrimonio del Fondo in parti di OICR promossi o gestiti da imprese del gruppo ("collegati"), si precisa che sul Fondo acquirente:
- non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR "collegati" acquistati;
- sono addebitate le medesime commissioni di gestione applicate agli investimenti del patrimonio del Fondo in parti di OICR non collegati, in quanto le attività di asset allocation e di amministrazione dei contratti comportano eguali oneri operativi per la Società, indipendentemente dalla tipologia degli OICR sottostanti (collegati e non collegati).

Le eventuali commissioni retrocesse alla Società dalle Società di gestione degli OICR sono interamente attribuite al Fondo. Il loro ammontare, con cadenza settimanale, è stimato sulla base degli eventuali accordi sottoscritti. Su base trimestrale, al ricevimento degli estratti conto indicanti le commissioni effettivamente liquidate dalle Società di gestione, è calcolato l'eventuale conguaglio.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Società ha la facoltà di rivedere il costo massimo indicato al precedente punto 7. In tal caso viene comunque data preventiva comunicazione ai partecipanti al Fondo e viene concessa agli stessi la facoltà di riscatto senza penalità dal contratto assicurativo.

Art. 6 – Valutazione del patrimonio netto del Fondo

Il valore complessivo netto del Fondo (NAV) risulta dalla valorizzazione delle attività finanziarie ad esso iscritte al netto delle passività, delle spese e degli oneri di cui al precedente Art. 5.
Il NAV del Fondo viene determinato ogni lunedì (giorno di riferimento) sulla base delle valutazioni delle attività mobiliari in esso presenti, riferite al venerdì (o, se non disponibile, all'ultimo giorno disponibile):
- gli strumenti finanziari quotati ufficialmente presso una Borsa Valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, vengono valutati sulla base dell'ultimo corso conosciuto; in difetto, sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- gli strumenti finanziari non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell'ultimo valore commerciale conosciuto, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato con prudenza e buona fede, sulla base delle pratiche e delle metodologie di mercato prevalenti;
- le quote di OICR vengono valutate sulla base dell'ultimo valore pubblicato presso la Borsa Valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell'ultimo valore comunicato dalla rispettiva Società di gestione;
- la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi nominali.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del Fondo.
In caso di eventi di rilevanza eccezionale per il Fondo e/o di turbativa dei mercati che abbiano come effetto la sospensione della quotazione di uno o più OICR e/o di altri strumenti finanziari, che rappresentino una parte sostanziale degli attivi di una linea di gestione, la Società si riserva la facoltà di sospendere il calcolo del NAV del Fondo per un termine non superiore a due settimane.

Per eccezionali eventi di turbativa si intendono sospensioni e restrizioni di mercati, interruzioni delle telecomunicazioni o dei sistemi di calcolo, impossibilità di rimpatriare il Fondo al fine di effettuare pagamenti, che pregiudichino la valorizzazione degli investimenti dei singoli OICR.

Per quanto attiene all'imposizione fiscale sui proventi derivanti da interessi maturati su liquidità depositata sul conto corrente al servizio della gestione, gli eventuali crediti di imposta maturati dal Fondo andranno a beneficio degli aderenti al Fondo. Più precisamente, le modalità di calcolo dei crediti di imposta sono conformi alla vigente normativa; detti crediti sono calcolati ed inseriti all'interno del calcolo del NAV del Fondo Interno settimanalmente e vengono accreditati con eventuale conguaglio al ricevimento degli estratti conto bancari indicanti gli interessi di conto corrente effettivamente maturati.

Art. 7 – Valore Unitario delle quote e relativa pubblicazione

Il valore unitario delle quote del Fondo è determinato troncando alla terza cifra decimale il rapporto tra il NAV del Fondo, come sopra calcolato, per il numero di quote presenti nel Fondo stesso alla data di valorizzazione.

Il valore unitario della quota è determinato con frequenza settimanale ogni lunedì lavorativo, sulla base degli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione.
Qualora il lunedì coincida con un giorno festivo, di chiusura della Società e/o dei mercati e comunque quando il gestore fosse impossibilitato, indipendentemente dalla propria volontà, a calcolare il valore unitario della quota, lo stesso verrà reso disponibile il primo giorno utile successivo.

Il valore unitario della quota viene pubblicato giornalmente sul proprio sito all'indirizzo www.helvetia.it, con aggiornamento ogni mercoledì lavorativo.

Alla data di inizio attività del Fondo – 24 luglio 2017 – il valore della quota è fissato in 10 Euro.

Art. 8 – Revisione Contabile

Il Fondo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla Consob di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24/02/1998, che attesta la rispondenza della gestione al

presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti - sulla base delle riserve matematiche - e la corretta determinazione e valorizzazione delle quote.

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Società redige il rendiconto della gestione del Fondo; tale rendiconto, insieme alla relazione di certificazione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione dell'Investitore sul sito Internet della Società all'indirizzo www.helvetia.it e/o presso la sede della Società stessa.

Art. 9 – Modifiche relative al Fondo
La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per gli Investitori. Tali modifiche verranno trasmesse all'IVASS, con evidenza degli effetti, e comunicate agli Investitori stessi.

Art. 10 – Fusione con altri Fondi
La Società, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo, al fine di perseguire l'interesse dell'Investitore e nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento, potrà procedere alla fusione del Fondo con altri Fondi Interni della Società aventi analoghe caratteristiche, omogenee politiche di investimento nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge di Stabilità 2017 e 2020 e s.m.i., senza che si verifichi soluzione di continuità nella gestione del Fondo oggetto di fusione e senza alcun onere o spesa a carico dell'Investitore.

La fusione del Fondo potrà essere conseguente anche a operazioni di fusione tra imprese o a trasferimenti di portafoglio, perseguendo in ogni caso l'interesse dell'Investitore.

L'operazione di fusione verrà effettuata a valori di mercato, attribuendo agli Investitori un numero di quote del Fondo incorporante il cui controvalore sarà pari al controvalore complessivo delle quote possedute dall'Investitore del Fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.
Detta circostanza verrà prontamente comunicata agli Investitori per iscritto dalla Società. Ogni Investitore, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potrà far pervenire alla Società la richiesta di trasferire gratuitamente le quote già attribuite al contratto ad altro/i Fondo/i Interno/i collegato/i al contratto, comunicando per iscritto il Fondo o i Fondi Interni prescelti.

Glossario

Anno (annuo)/Annuale (durata): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno bisestile).
Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.
Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere con il Contraente e con il Beneficiario. Per il presente prodotto l'Assicurato coincide con il Contraente.
Benchmark: parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Beneficiario/i: persona fisica o giuridica, designata nel contratto o con successiva dichiarazione scritta comunicata alla Società o per testamento (art. 1920 c.c.), che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Bimestre (bimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Caricamenti: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.
Capitale in caso di decesso: in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al/i Beneficiario/i.
Carenza (periodo di carenza): è il periodo durante il quale non sono efficaci le coperture assicurative o le eventuali maggiorazioni. Il periodo decorre dal momento di decorrenza del contratto.
Cessione, Pegno e Vincolo: condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Composizione del Fondo Interno: informazione sulle attività di investimento del Fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.
Composizione della gestione separata: composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata Remunera più.
Comunicazione in caso di perdite: comunicazione che la Società invia al Contraente qualora il valore finanziario del contratto si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.
Condizioni contrattuali: insieme delle norme e delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.
CONSOB (Commissione nazionale per le Società e la Borsa): è l'Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari. La CONSOB è anche l'autorità competente con riferimento al KID.
Contraente: persona fisica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società. Per il presente prodotto il Contraente deve essere esclusivamente una persona fisica, maggiorenne e residente in Italia. Inoltre Contraente ed Assicurato devono coincidere.
Contratto (di assicurazione): contratto con il quale l'assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l'Assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana. Il contratto di assicurazione è dunque uno strumento con il quale l'Assicurato trasferisce all'assicuratore un rischio al quale egli è esposto.
Controvalore delle Quote di un Fondo Interno ad una data epoca: è il valore monetario delle Quote ottenuto moltiplicando il numero di Quote acquisite al momento della valutazione per il loro valore unitario alla corrispondente epoca di conversione.
Costi (o spese): oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.
Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione): oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi, di liquidazione parziale o totale delle somme assicurate.
CRS (Common Reporting Standard o Scambio Automatico di Informazioni): è il quadro di riferimento sviluppato dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo Economico) che individua una normativa basata su accordi multilaterali tra i Paesi partecipanti (Europei ed Extraeuropei), che ha lo scopo di combattere l'evasione fiscale internazionale attraverso lo scambio multilaterale di informazioni. In virtù di tale normativa, gli intermediari finanziari (banche, assicurazioni vita, ecc.) dei Paesi aderenti sono tenuti ad identificare i soggetti (contraenti, beneficiari, titolari effettivi) aventi una o più residenze fiscali diverse da quella italiana e/o statunitense.
Data di conclusione del contratto: è la data di perfezionamento del contratto assicurativo.
Data di decorrenza del contratto: è la data a partire dalla quale sono efficaci le coperture assicurative previste e le relative prestazioni.
Dichiarazioni (precontrattuali): informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

DIP Aggiuntivo IBIP: documento informativo pre-contrattuale aggiuntivo per i prodotti di investimento assicurativi. Fornisce le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel KID, necessarie affinché il Contraente possa acquisire piena conoscenza del contratto assicurativo.
Documento Unico di Rendicontazione: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione.
Durata contrattuale: è il periodo durante il quale le coperture assicurative hanno efficacia.
Epoca di conversione: è la data di valorizzazione delle quote in caso di conversione di importi monetari in numero di quote del Fondo Interno o viceversa. Coincide con il 1° lunedì successivo all'epoca dell'evento che dà luogo alla conversione stessa, o, qualora tra la data dell'evento ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Inoltre, nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.
Età assicurativa: età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno inferiori o uguali a sei mesi e arrotondando a un anno intero le frazioni di anno superiori a sei mesi.
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act): normativa statunitense finalizzata a contrastare l'evasione fiscale da parte dei contribuenti americani detentori di investimenti all'estero. I Governi di Italia e Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo bilaterale per l'applicazione della normativa FATCA in data 10.01.2014. In virtù di tale accordo, a partire dal 01.07.2014, gli intermediari finanziari stranieri (banche, assicurazioni vita, ecc.) saranno tenuti ad identificare e segnalare alla propria autorità fiscale i Clienti aventi residenza fiscale statunitense. Lo scambio di informazioni potrà avvenire automaticamente tra le rispettive autorità fiscali e riguarderà gli investimenti detenuti in Italia da cittadini e residenti americani e quelli detenuti negli Stati Uniti da soggetti residenti in Italia.
Fondo Interno: il Fondo Interno che la Società ha messo a disposizione dei Contraenti per farvi confluire i versamenti, al netto dei costi, conferiti dai Contraenti, che vengono convertiti in quote (unit) del Fondo stesso.
Fusione di Fondi: operazione che prevede la fusione di due o più Fondi tra loro.
Gestione Separata: la gestione interna separata "Remunera più" è appositamente creato dalla Società e gestita separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i versamenti, al netto dei costi, conferiti dai Contraenti alla gestione interna separata stessa.
Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
Interesse composto: l'interesse viene detto composto quando, invece di essere pagato o riscosso, è aggiunto al capitale che lo ha prodotto. Questo comporta che alla maturazione degli interessi il montante verrà riutilizzato come capitale iniziale per il periodo successivo, ovvero anche l'interesse produce interesse.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire l'adeguata protezione degli assicurati perseguendo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione e la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela.
KID (*Key Information Document*): documento pre-contrattuale a consegna obbligatoria, contenente le informazioni chiave che devono essere fornite ai Contraente in occasione dell'acquisto di prodotti di investimento assicurativi al dettaglio o assicurativi preassemblati (PRIIPs), al fine di agevolarne la comprensione e la comparabilità.
Mercato regolamentato: secondo la disciplina comunitaria un mercato regolamentato è un mercato che possiede i seguenti requisiti:
1) regolarità di funzionamento: gli scambi hanno luogo secondo modalità predefinite, sia per quanto riguarda i meccanismi di fissazione del prezzo, sia per quanto riguarda il pagamento e/o il trasferimento del bene oggetto dello scambio;
2) approvazione da parte dell'autorità di vigilanza delle regole relative alle condizioni di accesso e alle modalità di funzionamento;
3) rispetto degli obblighi di trasparenza.

L'organizzazione e la gestione del mercato (Art.62 D. Lgs. 58/1998, TUF) sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria della società di gestione del mercato.
L'attività di gestione e organizzazione di mercati regolamentati ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro.
L'esercizio della gestione dei mercati regolamentati è autorizzato dalla CONSOB quando il mercato rispetta i requisiti sopra citati, il regolamento del mercato è conforme alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.
Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Misura annua di rivalutazione: rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate generate dai conferimenti nella Gestione Separata Remunera più.
Liquidazione: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.
OICR: è un Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio.
Performance: risultato ottenuto in un certo arco temporale. La performance è misurata dall'incremento del valore della quota nel periodo di riferimento.
Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
Persone Politicamente Esposte: ai sensi dell'art.1 del D. Lgs. n. 90/2017 e s.m.i. e delle disposizioni regolamentari, emanate dall'Autorità di Vigilanza di settore, sono le persone fisiche residenti sul territorio nazionale, in altri stati comunitari o extra comunitari, che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1) per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
   a) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

b) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
c) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
d) giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
e) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
f) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
g) componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
h) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
i) direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) per familiari diretti si intendono il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili, i genitori;
3) ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al punto 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al punto 1; qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al punto 1;
4) senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno, i soggetti destinatari del decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

Polizza o Lettera Contrattuale di Conferma: documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.
PIR: il Piano Individuale di Risparmio a lungo termine previsto e disciplinato dalla Legge di Stabilità 2017 e s.m.i., come modificata dalla Legge di Stabilità 2020 e dalla Legge di Stabilità 2022.
Premio: il premio rappresenta il prezzo che il Contraente paga per acquistare la prestazione offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della prestazione. I premi possono essere: unici, periodici (o anche detti annui), unici ricorrenti. I premi unici ricorrenti e periodici possono essere rateizzati (o frazionati). Per il presente prodotto il premio è unico, ossia il Contraente si impegna a corrisponderlo in unica soluzione al momento della conclusione del contratto.
Premio investito: premio, al netto delle componenti di costo e dell'eventuale parte di premio impiegata per le garanzie complementari e di puro rischio, impiegato nella gestione interna separata o per l'acquisto di quote del Fondo Interno.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.
Prestazione assicurata: somma pagabile sotto forma di capitale che la Società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Prodotti di investimento assicurativi/ prodotti di investimento assicurativi al dettaglio o assicurativi preassemblati (PRIIPs): prodotti assicurativi standardizzati che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.
Profilo di rischio: indice della rischiosità finanziaria della polizza a seconda della composizione del portafoglio finanziario gestito dal Fondo a cui la polizza è collegata e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto. Con riferimento al profilo di rischio si rimanda a quanto indicato nel KID.
Quadrimestre (quadrimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Quinquennio (quinquennale): periodo di tempo la cui durata è 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo).
Quota: è la singola parte di un Fondo Interno.
Recesso (o ripensamento): diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Reclamo: per reclamo si intende una dichiarazione di insoddisfazione, in forma scritta, nei confronti di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo iscritto al Registro Unico degli Intermediari (RUI) o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso al RUI e relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Regolamento della gestione separata: l'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata Remunera più.
Regolamento del Fondo Interno: documento che riporta la disciplina contrattuale del Fondo d'investimento, e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del Fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al Fondo quali ad esempio la categoria e il benchmark di riferimento.
Rendiconto annuale della gestione separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata Remunera più.
Rendimento finanziario della gestione separata: risultato finanziario della Gestione Separata Remunera più nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendimento minimo trattenuto: rendimento finanziario fisso che la Società trattiene dal rendimento finanziario della Gestione Separata Remunera più.
Revoca: diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Ricorrenza annuale: l'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Riscatto: è la facoltà del Contraente di estinguere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni contrattuali.
Rischio demografico: rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Società di erogare la prestazione assicurata.
Rischio finanziario: il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.
Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.
Rivalutazione: maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità stabilita dalle condizioni contrattuali.
Sconto di premio: operazione descritta nel DIP Aggiuntivo IBIP attraverso la quale la Società riconosce al Contraente una riduzione del premio di tariffa applicato, e quindi di fatto una maggiorazione delle prestazioni assicurate, in dipendenza di particolari condizioni.
Semestre (semestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Set Informativo: insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Contraente, prima della sottoscrizione del contratto e pubblicata nel sito internet della Società. Il Set Informativo è composto dal KID, dal DIP Aggiuntivo IBIP, dalle Condizioni contrattuali comprensive di Glossario e dalla Proposta-Polizza in fac-simile.
Settimana (settimanale): periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni.
SICAV: società di investimento a capitale variabile, simili ai Fondi comuni d'investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote e che sono dotate di personalità giuridica propria.
Sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.
Società di gestione del risparmio (SGR): società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.
Società (di assicurazione): Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. Per questo contratto Helvetia Vita S.p.A.
Società di revisione: società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo tenuto dalla Consob cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati.
Titolare effettivo: ai sensi dell'Art. 20 del D. Lgs. n. 90/2017 e s.m.i. e delle disposizioni regolamentari emanate dall'Autorità di Vigilanza di settore, si intende:

1) in caso di società:
   a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica (tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale sia superiore al 25% di partecipazione al capitale sociale). Qualora l'applicazione dei criteri suddetti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'entità giuridica;
2) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust e le società fiduciarie, che amministrano e distribuiscono fondi, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:
   a) i fondatori, ove in vita;
   b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
   c) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
   d) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Trimestre (trimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Valore unitario della quota: valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al Fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sul sito della Società.
Valore complessivo del Fondo Interno: valore ottenuto sommando le attività presenti nel Fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).
Valorizzazione: è il computo settimanale del valore delle Quote dei Fondi.
Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
Versamenti aggiuntivi: sono importi che il Contraente ha la facoltà di versare nel corso della durata contrattuale.
Volatilità: grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Proposta – Polizza N.

Helvetia MultiPIR.IT

Prodotto d'investimento assicurativo di tipo multiramo, a premio unico e con possibilità di versamenti aggiuntivi, riservato alla costituzione di un Piano Individuale di Risparmio a lungo termine (PIR) ai sensi della Legge di Stabilità 2017 (Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e s.m.i.), come modificata ed integrata dalla Legge di Stabilità 2020 (Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e s.m.i.) e dalla Legge di Stabilità 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i.)

La presente Proposta - Polizza è stata aggiornata al 01 Giugno 2023, data dell'ultima revisione dei dati in essa inclusi.

Contraente:

Intermediario:

Copia per Cliente

FAC-SIMILE

Proposta - Polizza

Informazione per il Contraente

Mezzi di pagamento

Il pagamento dei premi (unico ed eventuali premi aggiuntivi) avviene presso l'Intermediario a cui è assegnato il contratto, tramite:

- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bonifico bancario sul conto corrente dell'Intermediario;
- bollettino postale sul conto corrente dell'Intermediario;
- carta di debito presso l'Intermediario;
- carta di credito se accettata dall'Intermediario, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente applicabile;

fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente e sull'Intermediario rispettivamente per la parte di propria competenza determinata in ragione dello strumento di pagamento prescelto e dei relativi accordi con i prestatori del servizio.

Esclusivamente a fronte di particolari esigenze è ammesso anche il bonifico direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT26F0306912711100000008137 e BIC BCITITMM (per i contratti distribuiti da Agenzie Helvetia Vita o da altri Intermediari) o sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT27H0200809292V00960000004 e BIC UNCRITMM (per i contratti distribuiti da Broker), inserendo come causale il numero di polizza con cognome e nome del Contraente ed il nome del prodotto.

È escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Diritto di revoca

Il Contraente ha diritto di revocare il contratto fino alla data di conclusione dello stesso, tramite comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata A/R indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A – Gestione Operativa – Canali Tradizionali, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano (Italia). La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca rimborserà al Contraente il premio eventualmente corrisposto, senza trattenere alcun onere.

Clausola di ripensamento

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata A/R indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A – Gestione Operativa – Canali Tradizionali, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano (Italia). La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso completa di tutta la documentazione richiesta dalle Condizioni contrattuali, rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto del diritto fisso di emissione quantificato forfettariamente in **Euro 25,00. La quota parte di premio investita nella Componente Unit-Linked sarà inoltre diminuita/aumentata dell'eventuale decremento/incremento del valore delle quote del Fondo Interno attribuite al contratto tra la data di decorrenza e la data di disinvestimento, a norma di quanto previsto dalle Condizioni contrattuali.**

HOME INSURANCE - INFORMATIVA
Si ricorda che sulla home page del sito internet www.helvetia.it è disponibile la sezione riservata My Helvetia attraverso la quale ciascun Contraente potrà accedere alla propria posizione assicurativa. L'accesso è consentito gratuitamente al Contraente mediante credenziali identificative personali che potranno essere richieste in fase di registrazione. Accedi o registrati a My Helvetia per consultare le tue polizze e/o effettuare in autonomia alcune operazioni. Per maggiori informazioni visita il sito www.helvetia.it.

FACSIMILE

Dati generali di Proposta - Polizza

Contraente

Data di nascita: Codice Fiscale:
Residente in:
Cap: Città: ( ) Nazione:

Assicurato

Data di nascita: Età: Sesso:
Luogo di nascita: Codice Fiscale:

Forma assicurativa, Prestazioni, Efficacia del contratto e Opzioni

Prodotto d'investimento assicurativo di tipo multiramo, a premio unico e con possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi – (Tariffa:)

	COMPONENTE FINANZIARIA	
	Fondo Interno/GS	**Destinazione %**
Scelta di destinazione del premio unico	Remunera più	
	Fondo PIR ITALIA	

Componente assicurativa:
La maggiorazione in caso di decesso – applicabile esclusivamente alla Componente Unit-Linked – è pari ad una determinata percentuale del controvalore della polizza determinata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, così come disciplinato all'Art. 2 delle Condizioni Contrattuali.

Durata contratto: vitalizia

Decorrenza del contratto: determinata in base a quanto previsto dall'Art. 3 delle Condizioni contrattuali.

Il contratto si compone di due documenti intrinsecamente collegati ed inscindibili fra di loro:

- il presente documento di Proposta - Polizza, attestante la validità del contratto;
- la Lettera Contrattuale di Conferma, contenente la data di decorrenza nonché l'indicazione del numero di quote acquisite a fronte del versamento di una parte di premio unico nella Componente Unit-Linked e la valorizzazione delle stesse alla data di acquisizione.

La suddetta Lettera verrà inviata – a mezzo di posta ordinaria – direttamente all'indirizzo del Contraente nell'arco dei 10 giorni lavorativi successivi alla data di valorizzazione delle quote acquisite a fronte del premio unico versato.

Qualora ciò non avvenisse si invita il Contraente a rivolgersi ad Helvetia Vita S.p.A. – Gestione Operativa – Canali Tradizionali, via G. B. Cassinis 21 – 20139 Milano (MI).

Premi

Premio unico lordo versato:
Quota parte del premio destinata alla Componente Unit-Linked:
diritti fissi: caricamento:
Quota parte del premio destinata alla Componente Gestione Separata:
diritti fissi: caricamento:

Premio unico netto versato:

% investita in Componente GS: **% investita in Componente UL:**

(gli importi sopra indicati sono espressi in Euro)

FACSIMILE

Dati generali di Proposta - Polizza

Beneficiari

In caso di decesso dell'Assicurato

1) %

Data di nascita: Cod. Fisc.:

Indirizzo di recapito:

Cap.: Città: Prov.: Nazione:

Tel.:

In mancanza di:

Data di nascita: Cod. Fisc.:

Indirizzo di recapito:

Cap.: Città: Prov.: Nazione:

Avvertenza: In caso di mancata compilazione dei campi relativi ai beneficiari designati in forma nominativa la Società potrà incontrare, in caso di decesso dell'Assicurato, maggiori difficoltà nell'identrificazione e nella ricerca dei Beneficiari. La modifica e la revoca di questi ultimi deve essere comunicata alla Società.

Referente Terzo (da compilare in caso di particolari esigenze di riservatezza)

Data di nascita: Cod. Fisc.:

Indirizzo di recapito: Cod. Fisc.:

Cap.: Città: Prov.: Nazione:

Tel.:

FAC-SIMILE

Identificazione ai fini della normativa antiriciclaggio, Accordo FATCA e Disposizioni CRS

Contraente

Luogo di nascita:
Sesso:
Cittadinanza:
Professione:
Sottogruppo Attività Economica:
Documento di riconoscimento: Carta di identita' Numero:
Rilasciato da: di:
Data rilascio: Data scadenza:
Indirizzo di corrispondenza:
Il Contraente dichiara di U.S. Person soggetta alla normativa FATCA
Il Contraente dichiara di ulteriori domicili fiscali
Il Contraente dichiara di persona politicamente esposta
Origine dei fondi utilizzati per il pagamento dei premi relativi al contratto:
Reddito/Fatturato del Contraente:

Titolare effettivo

Di seguito si riporta il legame tra il Contraente e i Beneficiari designati.

Beneficiari	In caso di decesso dell'Assicurato

Il Contraente, sotto la propria responsabilità, dichiara la veridicità dei dati sopra riportati rilevanti ai seguenti fini: normativa in materia di antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni), Accordo FATCA sottoscritto in data 10/01/2014 tra Italia e Stati Uniti, Disposizioni CRS (Common Reporting Standard per lo scambio automatico di informazioni aventi valenza fiscale tra i Paesi aderenti all'accordo OCSE) in vigore dall'01.01.2016.

Contraente (o Delegato)

FAC-SIMILE

QUESTIONARIO DI ADEGUATEZZA

Di seguito è riportato il Questionario per l'adeguatezza del contratto compilato sulla base delle dichiarazioni fornite dal Contraente.

FAC-SIMILE

Privacy

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016

Helvetia Vita S.p.A. rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo di seguito le informazioni essenziali relative al trattamento e le modalità per esercitare agevolmente ed in modo consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

1. Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A., con sede in via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano, Telefono: 02 53.51.1; Email Pec: helvetiavita@actaliscertymail.it.

2. Dati di contratto del Responsabile per la Protezione dei Dati
Per qualsiasi informazione o per l'esercizio dei Suoi diritti potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati, inviando una comunicazione scritta all'indirizzo della Compagnia: via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano, o tramite mail al recapito: privacy@helvetia.it.

3. Finalità del trattamento dei dati
Il Titolare tratta[1] i Suoi dati personali - inclusi quelli appartenenti alle "categorie particolari", come i dati relativi alla salute - che Lei comunica direttamente (es. tramite siti internet, portali, social media) o raccolti tramite la rete di intermediari, **per svolgere le attività necessarie alla gestione del Suo rapporto assicurativo (finalità assicurativa).**
Rientrano tra le finalità assicurative: la preventivazione dei premi, la stipula di polizze assicurative, la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni, la riassicurazione, la coassicurazione.
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali altresì per adempiere a specifici **obblighi di legge,** quali a titolo esemplificativo: prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo; prevenzione e individuazione delle frodi fiscali - garantendo l'adempimento degli obblighi di comunicazione alle autorità fiscali.
La informiamo, inoltre, che Lei potrà autorizzare il Titolare a trattare i Suoi dati personali, non appartenenti alle "categorie particolari" per le **finalità commerciali e di marketing** (ossia: invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale, partecipazione a concorsi a premi), **e di profilazione connessa al marketing** (ossia: trattamento automatizzato di dati personali per analizzare o prevedere aspetti riguardanti la situazione economica, le preferenze personali, gli interessi, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti).

4. Base del trattamento
La base giuridica del trattamento è:
- l'adempimento di obblighi precontrattuali e contrattuali (e di legge[2], ove previsti);
- il consenso esplicito, nel trattamento delle "categorie particolari" di dati personali.

Per la finalità commerciale e di marketing, e di profilazione connessa al marketing, sopra descritta, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
Il Suo rifiuto in tal caso non comporta alcuna conseguenza sui contratti in essere o in corso di costituzione, ma preclude di usufruire dei servizi sopra descritti e di svolgere attività commerciali e di marketing.

5. Modalità d'uso dei dati personali
I Suoi dati personali sono trattati dal Titolare mediante operazioni - manuali o anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati - strettamente necessari per fornirLe le prestazioni, i servizi e i prodotti assicurativi richiesti.

6. Destinatari dei dati
Per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nell'informativa i Suoi dati sono trattati e/o possono essere comunicati a:
- dipendenti e collaboratori del Titolare nell'ambito delle rispettive funzioni;
- soggetti (o categorie di soggetti) a titolo esemplificativo di seguito elencati (c.d. catena assicurativa[3]):
  - soggetti del settore assicurativo (assicuratori, coassicuratori e riassicuratori);
  - intermediari di vendita (agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione); banche e SIM;
  - fornitori terzi (legali, medici legali, cliniche; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione, il pagamento dei sinistri, il recupero dei crediti, il controllo delle frodi, le indagini sul grado di soddisfazione della clientela, nonché società di servizi informatici, di factoring, di revisione contabile e certificazione del bilancio, di archiviazione o di imbustamento e/o smistamento della corrispondenza);
  - organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero dello sviluppo economico, MEF, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, CONSOB, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, INPS, INAIL ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario centrale infortuni, Ministero delle Infrastrutture – Motorizzazione Civile);
- altre Società del gruppo Helvetia che, in qualità di autonomi titolari, hanno un interesse legittimo a trattare i Suoi dati personali per finalità amministrative;
- altre Società del gruppo Helvetia Italia ed alla relativa rete di intermediari o a società esterne di promozione e/o sviluppo commerciale incaricate a supportare le Compagnie nei trattamenti, per finalità commerciale e di marketing.

Una lista completa ed aggiornata dei terzi destinatari dei dati può essere da Lei ottenuta inviando una mail a privacy@helvetia.it.
In ogni caso, i Suoi dati personali NON saranno diffusi.

[1] *Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con, o senza, l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, o a insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.*

[2] *A titolo esemplificativo, la normativa antiriciclaggio e la normativa IDD (dati necessari per la valutazione delle esigenze e dei bisogni del cliente-interessato, nonché dell'adeguatezza o appropriatezza del prodotto).*

[3] *La c.d. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazione e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero), che cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo. Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessaria per la fornitura dei servizi assicurativi. Si articola in una pluralità di fasi (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa), che possono interessare più soggetti, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (ad esempio contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato).*

FACSIMILE

Privacy

7. Trasferimento dei dati verso paesi terzi
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello assicurato all'interno dell'Unione, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea.

8. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali vengono conservati:
- per il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato (di regola non oltre i 20 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale), fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla legge o da specifici termini prescrizionali;
- per dodici mesi dalla raccolta dei dati utilizzati ai soli fini commerciali e di marketing, e profilazione connessa al marketing.

9. Diritti dell'interessato
Il Regolamento Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al Titolare del trattamento:
- la conferma che sia in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l'accesso (diritto di accesso), ex art. 15 del Regolamento;
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica), ex art. 16 del Regolamento;
- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio), ex art. 17 del Regolamento;
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione), ex art. 18 del Regolamento;
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità), ex art. 20 del Regolamento.

Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca ex art. 21 del Regolamento.
La revoca del consenso prestato, comporta l'inevitabile blocco del trattamento da parte della Compagnia, con i conseguenti effetti sulla normale esecuzione del contratto.
Potrà, inoltre, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale.

10. Comunicazione dei dati e conseguenze del rifiuto
La comunicazione dei Suoi dati personali al Titolare è strettamente necessaria allo svolgimento delle attività descritte nell'informativa. L'eventuale Suo rifiuto di fornire i dati personali comporta l'impossibilità di concludere il contratto, adempiere, prima della conclusione del contratto, a Sue specifiche richieste, concludere nuovi contratti di assicurazione, eseguire i relativi obblighi e gestire e liquidare gli eventuali sinistri.

Impegno a fornire l'informativa

L'Interessato si impegna a fornire, in nome e per conto del Titolare e conformemente al testo ricevuto, l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, agli eventuali altri Interessati di cui lo stesso abbia comunicato o comunicherà al Titolare i dati personali.

Interessato/Contraente (o Delegato)

_____

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento UE 679/2016

Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, il/la sottoscritto/a, in qualità di Interessato/a e consapevole, che il trattamento potrà riguardare anche categorie particolari di dati personali, ed in particolare *"i dati relativi alla salute"*, esprime i seguenti consensi/dinieghi:

Il Contraente e l'Assicurato (se diverso dal Contraente) danno il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli relativi alla salute, per le finalità di cui all'informativa, compresa la loro comunicazione;

Il Contraente nega il consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità di profilazione connessa al marketing;

Il Contraente nega il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità commerciali di cui all'informativa, compresa la loro comunicazione ai soggetti indicati al punto 6 della stessa informativa.

Interessato/Contraente (o Delegato)

_____

Assicurato (se diverso dal Contraente)

_____

FAC-SIMILE

Il sottoscritto dichiara di:

- **essere al corrente** che non sono ammessi mezzi e modalità di pagamento diversi da quelli riportati nel presente documento;
- **confermare l'esattezza e la completezza delle dichiarazioni rese** nel presente documento per la conclusione del contratto e dichiara di essere consapevole che informazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione;
- **di aver scelto di ricevere il Set Informativo composto da: KID Mod. C-SI-PM-0 Ed. 06/2023, DIP Aggiuntivo IBIP Mod. C-SI-PM-0 Ed. 06/2023 e Condizioni contrattuali comprensive dei Regolamenti dei sottostanti e del Glossario Mod. C-SI-PM-0 Ed. 06/2023 in formato cartaceo, di averlo ricevuto e di aver preso visione del relativo contenuto.**

La suddetta documentazione è comunque disponibile anche sul sito internet di Helvetia Vita S.p.A. (www.helvetia.it) e può essere richiesta in qualsiasi momento in formato cartaceo presso gli Intermediari della Società.

Contraente (o Delegato)

_____

AUTOCERTIFICAZIONE A CURA DEL CONTRAENTE

Il Contraente , codice fiscale , in ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 1, comma 112 della Legge n. 232 2016 (Legge di Stabilità 2017 e s.m.i.), consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

DICHIARA DI:

- **non essere titolare di altri contratti assicurativi o prodotti finanziari qualificati come Piani Individuali di Risparmio (PIR) al di fuori di quello per il quale sta sottoscrivendo la presente Proposta - Polizza;**
- essere persona fisica residente in Italia;
- non esercitare attività di impresa;
- essere consapevole dell'impossibilità di sottoscrivere il prodotto in assenza dei requisiti sopra riportati.

Contraente (o Delegato)

_____

Il sottoscritto

- esprime il consenso alla stipula dell'assicurazione sulla propria vita, ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile;
- dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le Condizioni contrattuali nonché le clausole contenute nel presente documento di Proposta - Polizza e che lo stesso non contiene cancellature e di non averne ricevuti altri ad integrazione dello stesso;
- prende atto che la "Lettera Contrattuale di Conferma" costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

Il presente documento è composto da N. 12 pagine.

Helvetia Vita S.p.A.

Contraente (o Delegato)

_____

Assicurato

_____

FAC-SIMILE

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, gli Artt.

Contraente (o Delegato)

_____

Questo documento è stato emesso in **il**
Intermediario:

Dichiarazione di perfezionamento
(la data di incasso del premio deve essere sempre valorizzata e deve essere coerente con la data registrata a sistema)
Dichiaro che il premio di perfezionamento di Euro _____ è stato incassato in data _____ salvo buon fine.

Incaricato alla riscossione
(da compilare/firmare sempre in tutte le sue parti)

Cognome e Nome _____
Qualifica _____
Codice Fiscale _____

Incaricato alla riscossione

_____

Intermediario
(se diverso dall'incaricato alla riscossione)

_____

Incaricato alla rilevazione dei dati *(ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni)*
(da sottoscrivere sempre)

Attesto di aver effettuato la rilevazione dei dati - ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni e di aver verificato l'autenticità delle firme che precedono e in caso di presenza di un soggetto Delegato ad operare per conto del Contraente di averne verificato i poteri di delega.

Cognome e Nome
Qualifica

Incaricato alla rilevazione dei dati

_____

FAC-SIMILE

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

FAC-SIMILE

Helvetia Vita S.p.A.
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel 02 5351 1 – Fax 02 537289
PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it – www.helvetia.it

Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Capitale Sociale € 47.594.000 i.v. – Società con Socio Unico
N° iscrizione Reg. Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 – R.E.A. n° 1882793
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)
Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n° 1.00142 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n° d'ordine 031